



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE
(EPAP)

2022

Determinazione del 28 novembre 2024, n. 163



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE
(EPAP)

2022

Relatore: Consigliere Francesca Padula

Ha collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati:
la dott.ssa Simona Longobardi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 novembre 2024;

visto l'art 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

visto il conto consuntivo dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale relativo all'esercizio finanziario 2022, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesca Padula e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale per l'esercizio 2022;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il conto consuntivo d'esercizio, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, nonché la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;



CORTE DEI CONTI

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 2022 - corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo - dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

Francesca Padula
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Manuela Arrigucci
f.to digitalmente

DIRIGENTE

Fabio Marani
depositato in segreteria
f.to digitalmente

INDICE

PREMESSA	1
1. ORDINAMENTO	2
2. ORGANI.....	5
2.1 Compensi per gli organi	7
3. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.....	9
3.1 Costo del personale	12
3.2 Costo delle prestazioni di lavoro autonomo.....	14
4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA	18
5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	21
6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	22
6.1 Contribuzione.....	24
6.2 Prestazioni previdenziali	26
6.3 Prestazioni assistenziali e indennità di maternità - paternità	27
7. ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	33
8. CONTENZIOSO	35
9. GESTIONE PATRIMONIALE	36
10. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE	42
10.1 Stato patrimoniale.....	42
10.2 Conto economico	50
10.3 Rendiconto finanziario.....	55
11. BILANCIO TECNICO	57
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	59

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Indennità annuale per gli organi.....	7
Tabella 2 - Costi per gli organi.....	8
Tabella 3 - Consistenza del personale.....	12
Tabella 4 - Costi per il personale.....	12
Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi della produzione.....	13
Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo.....	14
Tabella 7 - Iscritti complessivi.....	23
Tabella 8 - Rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati.....	24
Tabella 9 - Fondo contribuito maternità/paternità.....	28
Tabella 10 - Importi contribuiti e pensioni.....	29
Tabella 11 - Pensione media.....	29
Tabella 12 - Contributi complessivi e prestazioni previdenziali e assistenziali.....	30
Tabella 13 - Copertura del debito previdenziale/assistenziale.....	31
Tabella 14 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche.....	32
Tabella 15 - Attività contrattuale - 2022.....	33
Tabella 16 - Strumenti finanziari.....	40
Tabella 17 - Gestione mobiliare e rivalutazione contributiva.....	41
Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo.....	43
Tabella 19 - Stato patrimoniale passivo.....	48
Tabella 20 - Conto economico - valore della produzione.....	50
Tabella 21 - Conto economico - costi della produzione.....	50
Tabella 22 - Rendiconto finanziario.....	56

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 e in base all'articolo 2 della legge stessa, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, relativa all'esercizio 2022, dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale e sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto, avente ad oggetto la gestione dell'Ente per l'esercizio 2021, deliberato da questa Sezione con determinazione n. 149 del 19 dicembre 2023 è pubblicato in Atti parlamentari, Doc. XV, Leg. XIX, n. 170.

1. ORDINAMENTO

L'art. 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, emesso in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ha previsto che gli iscritti in albi o elenchi, privi di una propria cassa di previdenza, avrebbero potuto da un lato, partecipare a gestioni di previdenza obbligatorie già esistenti per simile tipologia di professione, dall'altro, costituire un ente di categoria avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ovvero aderire all'ente pluricategoriale disciplinato dall'art. 4 del citato d.lgs. n. 103 del 1996. In attuazione del predetto art. 4, con decreto del 22 ottobre 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Mlps), d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze - Mef), è stata approvata la delibera di costituzione del Comitato fondatore dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (di seguito anche Epap o Ente), per gli agronomi e forestali, gli attuari, i chimici ed i geologi.

L'atto costitutivo della Fondazione è stato approvato dal già menzionato Comitato in data 28 giugno 1998. Con decreto del 3 agosto 1999 dei Ministeri vigilanti (come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) - Mlps e Mef - sono stati approvati lo statuto ed il regolamento delle attività dell'Epap. Il testo del regolamento con le modifiche da ultime adottate è stato approvato dai Ministeri vigilanti il 31 marzo 2022.

Con il decreto del 18 dicembre 2019 del Mlps, di concerto con il Mef, sono state approvate le modifiche al testo dello statuto e del regolamento elettorale, adottate con delibere del Consiglio di indirizzo generale, nn. 14 e 15 del 14 ottobre 2019, in conformità alle osservazioni dello stesso Ministero; con le nuove disposizioni i già menzionati atti generali hanno recepito le innovazioni recate dalla normativa di riordino delle professioni sanitarie e di chimico e fisico, di cui alla l. n. 3 dell'11 gennaio 2018¹. L'art. 1 dello statuto modificato dispone, conseguentemente, che l'acronimo Epap identifichi l'Ente di previdenza per gli esercenti

¹ L'art. 8, comma 2, della legge indicata nel testo ha stabilito, tra l'altro, che il "Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici". In precedenza, la vigilanza spettava al Ministero della giustizia.

l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di fisico, di geologo”.

L'Epap, secondo quanto stabilito in linea generale dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, non ha fini di lucro e non è destinatario di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'iscrizione è obbligatoria, per coloro che esercitino attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso agli iscritti agli enti previdenziali privati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, a condizione che non siano già titolari di pensione diretta oppure abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della predetta legge n. 228 del 2012.

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 244, della stessa legge n. 228 del 2012, è effettuato in ogni caso dall'Inps. L'onere dei già menzionati trattamenti è a carico delle singole gestioni pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota, calcolata dalle medesime secondo le regole previste dal rispettivo ordinamento. Il 20 febbraio 2018 è stata sottoscritta dall'Inps e dall'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) la convenzione quadro per la gestione delle prestazioni in cumulo. Con riferimento alla riscossione dei contributi, il decreto del Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il MIps, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applichi anche agli enti previdenziali aventi configurazione di diritto privato. Con la convenzione del 4 febbraio 2015, stipulata tra l'Agenzia dell'entrate e l'Epap, è stato regolato il servizio di riscossione,

prevedendosi anche il versamento in via telematica dei contributi previdenziali e assistenziali di spettanza dell'Ente².

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 poi ha dato luogo a provvedimenti a tutela delle posizioni previdenziali degli iscritti, riconducibili a tre tipologie di agevolazioni: ossia la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'esonero contributivo e l'erogazione di un'indennità. L'*excursus* normativo è incluso nei precedenti referti di questa Sezione.

Il 13 luglio 2021 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea, sulla base della proposta della Commissione, il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) italiano. L'Epap, compilando apposito questionario, ha comunicato in data 18 febbraio 2022 di non essere né assegnatario né attuatore di progetti di interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) confermando detta informativa il 13 gennaio 2023, il 22 settembre 2023 ed il 28 febbraio 2024.

Una innovazione normativa di rilievo, soprattutto per i riflessi sulla gestione dei crediti contributivi, è contenuta nel comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha esteso agli enti privati di previdenza obbligatoria i commi da 231 a 252 dello stesso articolo, in base ai quali, in estrema sintesi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, tramite definizione agevolata, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, ed aggio maturato e versando le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.

² L'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, richiamato nelle premesse del decreto del Mef del 10 gennaio 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

2. ORGANI

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di indirizzo generale (Cig); il Consiglio di amministrazione (Cda); il Presidente; i Comitati dei delegati (Cdd); il Collegio dei sindaci (Cs).

La durata in carica è stabilita in cinque anni per tutti, tranne che per il Cs, per il quale è prevista in tre anni. Possono essere rieletti (il Cs riconfermato) per non più di due mandati (per il Cs consecutivi).

Il Cig definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza dell'Ente; delibera l'adozione e le modificazioni delle disposizioni regolamentari e dello statuto su proposta del Cda; definisce i criteri generali di investimento per le successive determinazioni dello stesso Cda; approva entro il 31 maggio il rendiconto ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione, entrambi predisposti dal Cda.

È composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti per ciascun Collegio elettorale, uno per ogni categoria professionale confluyente nell'Ente, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille e, dall'esercizio 2017, nel massimo di cinquanta unità.

Il Cda svolge compiti di gestione dell'Ente. Delibera l'assunzione del Direttore generale, determinando il relativo trattamento giuridico economico; predispone gli schemi di bilancio; delibera l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore; stabilisce i compensi per gli organi ("gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza"), previo parere vincolante del Cig; definisce il trattamento giuridico ed economico del personale; applica i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Cig. È composto da un membro per ogni categoria, ed è incrementato per le categorie i cui iscritti superino il numero di 10.000 unità, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, fino ad un massimo di quattro. I componenti sono nominati su deliberazione del Cig, in base alla designazione effettuata dal Consiglio nazionale dell'ordine di ciascuna delle categorie interessate, con metodo elettivo tra gli iscritti. Il Cda elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi, subentra il consigliere di amministrazione più anziano di età.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente; convoca e presiede il Cda; vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari; adotta provvedimenti urgenti, salva la ratifica del Cda nella prima seduta utile.

Per ciascuna delle categorie professionali viene istituito un Comitato dei delegati (Cdd), composto da tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali collegati (la costituzione di detto organo è prevista per l'Ente pluricategoriale dall'art. 6, comma 2, lett. b, del decreto legislativo n. 103 del 1993).

I Cdd hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e di indirizzo, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente; essi verificano i bilanci annuali e quello tecnico-attuariale e propongono al Cda l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale della categoria. Sono eletti nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Cig.

Il Collegio dei sindaci effettua i controlli di gestione secondo le disposizioni del codice civile e statutarie. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti all'Ente; il Mlps ed il Mef, a loro volta, designano ciascuno un membro effettivo ed uno supplente.

Il Cig, successivamente alla proclamazione degli eletti per il mandato 2020-2025 effettuata con determina presidenziale del 2 luglio 2020, si è insediato il 24 luglio 2020. È formato da 33 componenti, tra i quali un coordinatore ed un segretario, nominati dagli eletti nella stessa seduta del 24 luglio nel loro ambito.

Il Cda, composto da sei membri, è stato nominato con deliberazione del Cig del 24 luglio 2020 e si è insediato il 30 luglio successivo, provvedendo a nominare il Presidente ed il Vicepresidente.

Anche i citati quattro Comitati si sono insediati il 24 luglio 2020 (seduta del Cda del 30 luglio 2020).

Il Collegio dei sindaci è stato ricostituito il 26 gennaio 2022 (il precedente in data 28 marzo 2018). L'Ente ha precisato, nel corso dell'istruttoria (nota 14 febbraio 2023), che, mentre le nomine di competenza Cig sono state deliberate il 29 marzo 2021, le designazioni del Mef e del Mlps sono pervenute, rispettivamente, il 21 maggio 2021 ed il 14 gennaio 2022.

Questa Sezione, pur preso atto di quanto dichiarato dall'Ente circa l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Collegio uscente, senza soluzione di continuità sino alla data di

insediamento dell'organo ricostituito, sottolinea come il puntuale rinnovo degli organi sia necessario per garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione dell'Ente.

2.1 Compensi per gli organi

La seguente tabella evidenzia gli importi, confermati nel periodo preso in considerazione rispetto al precedente esercizio, dell'indennità di carica annuale per i componenti del Cda, del Cig, del Collegio dei sindaci e dei Cdd.

Tabella 1 - Indennità annuale per gli organi

Consiglio di amministrazione	
Presidente	75.000
Vicepresidente	50.000
Componente	45.000
Consiglio di indirizzo generale	
Coordinatore	25.000
Segretario	20.500
Componente	15.000
Collegio sindacale	
Presidente	13.500
Componente	11.000
Comitato dei delegati	
Componente	4.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Resta invariata (delibere del Cda del 3 marzo 2011 e del 25 giugno 2012) anche la misura del gettone di presenza (330 euro per giorno) per la convocazione alle sedute degli organi³ e quella dell'indennità spettante ai non residenti nella località sede dell'Ente per la partecipazione a riunioni di servizio⁴ (150 euro per giorno); quest'ultima non viene corrisposta nel giorno di erogazione del gettone di presenza.

I costi sostenuti dall'Epap per l'indennità annuale attribuita agli organi amministrativi e di controllo risultano in aumento nel 2022. L'aumento complessivo dei costi per compensi (da euro 1.527.490 nel 2021 ad euro 1.676.716 nel 2022) è da ricondurre a tutte le voci, sulle quali ha inciso l'aumento dal 2 al 4 per cento del contributo integrativo; l'ammontare dei gettoni di

³ Il gettone viene corrisposto ai componenti del Collegio sindacale anche in caso di convocazione per sedute di organi diversi dal Cs stesso.

⁴ Sono previste nello statuto, oltre che sedute ordinarie degli organi collegiali, riunioni delle commissioni interne istituite dal Cig, riunioni tra rappresentanti degli organi elettivi promosse dal Cda e riunioni congiunte dei Cdd.

presenza è condizionato dal numero delle sedute e delle riunioni svolte in presenza; con riferimento all'aumento dei costi per indennità per non residenti e rimborsi spese va considerato il minor ricorso, rispetto al 2021, alle modalità di lavoro a distanza attraverso strumenti telematici, per effetto dell'emergenza sanitaria.

Tabella 2 - Costi per gli organi

	2021	2022	Var %
Indennità annuale			
Cig	605.253	616.679	1,9
Cda	359.336	374.741	4,3
Cs	35.720	35.867	0,4
Cdd	55.725	55.378	-0,6
Totale	1.056.034	1.082.665	2,5
Indennità non residenti			
Cig	14.431	30.331	110,2
Cda	29.315	28.598	-2,4
Cs	-	-	
Cdd	-	-	
Totale	43.746	58.929	34,7
Rimborsi spese			
Cig	109.907	174.721	59,0
Cda	70.481	84.194	19,5
Cs	1.939	16.901	771,6
Cdd	4.159	3.202	-23
Totale	186.486	279.018	49,6
Gettoni di presenza			
Cig	153.051	164.571	7,5
Cda	32.011	40.792	27,4
Cs	38.867	38.056	-2,1
Cdd	17.294	12.685	-26,7
Totale	*241.224	256.104	6,2
Totale generale	1.527.490	1.676.716	9,8

*La squadratura del risultato parziale è dovuta all'arrotondamento.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

3. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

L'assetto organizzativo risulta articolato in aree funzionali, strutture organizzative complesse, alle quali fanno capo uffici di responsabilità che svolgono l'attività in coerenza con i processi gestionali dell'Ente, ed uffici, strutture organizzative che realizzano le attività funzionali, sotto il coordinamento del Direttore generale (Dg) o dei responsabili d'area.

Il vertice della struttura organizzativa è rappresentato dalla figura del Dg che coordina l'insieme delle attività e dà esecuzione alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione.

Riportano direttamente al Dg i responsabili delle aree:

- affari generali, alle quali fanno capo gli uffici protocollo e supporto per gli organi;
- amministrazione e finanza, ripartito in due uffici per ciascun settore;
- contributi e prestazioni, articolato nei due rispettivi uffici.

Riportano direttamente al Dg, inoltre, gli uffici:

- legale;
- personale;
- sicurezza e controllo;
- economato e logistica.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati; sono sottoscritti due atti negoziali, per il personale dirigenziale (incluso il Direttore generale) e per quello non dirigenziale. Nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 è stato sottoscritto il rinnovo del c.c.n.l. per il triennio 2022-2024, per entrambi i settori.

Come evidenziato nel precedente referto, il reclutamento del personale era preceduto da una selezione affidata a società specializzate; queste sottoponevano all'Ente rose di candidati, i quali venivano successivamente scrutinati dall'Epap, al quale spettava la scelta finale⁵.

Con riferimento al Dg, si prevedeva la selezione (condotta dalla società esterna) sulla base di un avviso pubblicato sul sito istituzionale, con la valutazione finale in capo al Cda, al quale,

⁵ Nella seduta del Cda del 29 maggio 2024 è stata deliberata la "Procedura per il reclutamento del personale", pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, applicabile a tutto il "personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato", ispirata ai "principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza". Si specifica che la selezione del personale a tempo indeterminato è effettuata mediante procedure finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

come già riferito, spetta deliberare l'assunzione del Direttore generale e determinarne il relativo trattamento giuridico ed economico *ex art. 9, comma 2, lett. a)* dello statuto.

L'incarico di Direttore generale è stato conferito con delibera del Cda del 3 agosto 2017 per due anni (rinnovabili per ulteriori due) a decorrere dal 31 luglio 2017; alla scadenza, l'incarico è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2020. Sono seguiti un ulteriore rinnovo annuale fino al 31 dicembre 2021, e poi due ulteriori rinnovi (per sei e quattro mesi), sino al 31 ottobre 2022.

Con riferimento ai rinnovi per il 2022 l'Ente (delibera Cda del 15 dicembre 2021) ha evidenziato, a motivazione del protrarsi dell'incarico, che l'emergenza sanitaria non ha consentito il completamento delle azioni di riorganizzazione previste, né l'approntamento della procedura selettiva per un nuovo affidamento.

A decorrere dal 1° novembre 2022, la funzione è restata vacante fino alla nomina, avvenuta nella seduta del Cda del 23 febbraio 2023 su proposta del Presidente, del nuovo Direttore generale dell'Ente.

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso Cda nel corso della seduta del 12 maggio 2022, aveva approvato l'indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di servizi finalizzati alla individuazione dei candidati idonei alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore generale, nonché il relativo avviso pubblico e l'allegato schema di manifestazione di interesse, demandando al Presidente l'assunzione degli adempimenti necessari per individuare un qualificato operatore economico: la predetta procedura si era positivamente conclusa nella seduta del 4 ottobre 2022.

Peraltro, nella seduta del Cda del 6 ottobre 2022, nel corso della quale è stato ratificato l'operato del Presidente, veniva osservato come l'esternalizzazione del processo selettivo avrebbe richiesto la previa individuazione delle aspettative dell'Ente e dei requisiti per il conferimento dell'incarico.

Nel corso della seduta del Cda del 26 gennaio 2023 la società risultata affidataria ha presentato una *short list* di candidati ritenuti idonei e la relativa relazione. Il Cda, nella medesima seduta ha ritenuto non necessario lo svolgimento di colloqui aggiuntivi dei soggetti idonei, rimettendosi alle determinazioni del Presidente. Questi, nella successiva seduta dell'8 febbraio 2023, non ha a sua volta ritenuto di indicare alcuno dei nominativi compresi nella lista predetta e, nella seduta del successivo 23 febbraio, ha proposto al Cda il conferimento dell'incarico di Direttore generale al dipendente dell'Ente già responsabile dell'Area amministrazione e

finanza, per la durata di cinque anni rinnovabili, previo riconoscimento della qualifica dirigenziale. Il Consiglio, approvando la proposta, ha delegato inoltre il Presidente alla definizione del conseguente trattamento economico, secondo i criteri fissati nell'art. 8 del c.c.n.l. per il personale dirigente degli enti previdenziali privatizzati (compenso annuo almeno pari al minimo tabellare; una indennità di dirigenza almeno pari al 10 per cento del trattamento economico; una indennità a titolo di retribuzione accessoria). Nella seduta del 21 marzo 2023 il Cda ha approvato l'operato del Presidente, che il precedente 17 marzo aveva attribuito la qualifica dirigenziale al predetto dipendente affidando il relativo incarico per cinque anni rinnovabili, prevedendosi la retribuzione annua composta da:

- minimo tabellare di euro 69.311,20;
- retribuzione accessoria nella misura del 15 per cento della somma del trattamento tabellare e dell'indennità di dirigenza, per complessivi euro 11.436,35.

Questa Corte osserva che, secondo quanto deliberato dall'organo di amministrazione, la nomina del Direttore generale dell'Ente avrebbe dovuto conseguire ad una scelta tra coloro che, previamente selezionati, avessero manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico.

Posto che detto *iter* non è stato seguito, questa Corte ribadisce la necessità, al fine di garantire il buon andamento della gestione, che le assunzioni, ivi compresa la nomina del Direttore generale dell'Ente, siano il risultato dell'espletamento di una procedura esplorativa per l'individuazione dell'affidatario dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Considerato, inoltre, che i rinnovi dell'incarico del precedente Dg sono proseguiti oltre i termini previsti nella citata delibera del 2017 per ulteriori due anni, si raccomanda all'Ente, per il futuro, di programmare l'avvio delle operazioni finalizzate al reclutamento di personale con un congruo anticipo, tale da consentire il rispetto dei limiti temporali deliberati, per il rinnovo, all'atto del conferimento dell'incarico.

Al 31 dicembre 2022 la consistenza numerica del personale risulta diminuita di 3 unità rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 3 - Consistenza del personale

Qualifica	2021	2022
Direttore	1	-
Dirigenti	1	1
Quadri	3	3
Area A	3	3
Area B	17	15
Area C	2	2
Totale	27	24

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

3.1 Costo del personale

Nella tabella seguente sono rappresentati i costi sostenuti, comprensivi degli oneri previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).

Tabella 4 - Costi per il personale

	2021	2022	Var %
Salari e stipendi			
Ributazioni lorde	1.063.032	1.099.200	3,4
Premi aziendali di risultato	276.566	243.525	-11,9
Indennità di trasferta	-	850	-100
Totale salari e stipendi	1.339.598	1.343.575	0,3
Contributi previdenziali e assicurativi	355.712	354.047	-0,5
TFR	86.910	99.339	14,3
Altri costi del personale			
Assicurazione sanitaria	28.000	28.000	0,0
Previdenza complementare	41.485	42.258	1,9
Indennità sostitutiva di mensa	33.387	31.742	-4,9
Guarentigie sindacali	1.548	984	-36,4
Lavoro in somministrazione	10.932	-	100
Formazione	-	31.964	-100
Welfare aziendale	34.384	35.079	2,0
Gratifica natalizia	19.502	20.512	5,2
Totale altri costi	169.238	190.540	12,6
Totale costo personale	1.951.458	1.987.500	1,8

Fonte: Bilancio Epap e dati acquisiti nel corso dell'istruttoria

A decorrere dal 31 luglio 2017 è stato previsto per il Direttore generale il trattamento annuo lordo onnicomprensivo di 100.000 euro, con eventuale assegnazione di 8.000 euro a titolo di premio aziendale di risultato, su delibera del Cda. La Cassa ha specificato che, con

deliberazione del Cda del novembre 2022, ha corrisposto per la funzione di Dg un premio di risultato complessivo pari a euro 34.000, con riferimento al periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2022⁶. Il costo complessivo sostenuto per il Direttore generale, secondo quanto comunicato dall'Ente, è ammontato ad euro 117.333, di cui 83.333 per la componente tabellare ed euro 34.000 per l'indicato premio aziendale di risultato.

Il costo del personale si presenta in aumento (da euro 1.951.458 nel 2021 a euro 1.987.500 nel 2022); l'incremento è generato prevalentemente dal rinnovo del c.c.n.l. per gli anni 2022- 2024⁷. L'incidenza di tale voce di spesa sul totale dei costi evidenzia percentuali pressoché stabili, sia pure in lieve calo, come si evince dalla seguente tabella.

Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi della produzione

	2021	2022
Totale costo del personale	1.951.458	1.987.500
Costi della produzione	82.565.358	95.173.328
Incidenza % costi del personale sui costi della produzione	2,4	2,1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Nella nota integrativa, tra le annotazioni a corredo della situazione patrimoniale, si evidenzia che, nell'ambito della convenzione stipulata con la banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria dell'Ente, per l'erogazione di prestiti a favore degli iscritti⁸, è stata concessa una garanzia in favore dei medesimi per l'importo di euro 8.000 (debito residuo degli iscritti: euro 2.079).

Nel corso dell'istruttoria (nota del 5 aprile 2024) l'Epap ha specificato che non sono stati sostenuti oneri a copertura dei finanziamenti concessi⁹ e che non sussistono quali beneficiari rappresentanti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Ente ha poi precisato che la suddetta convenzione "non è più attiva per i prestiti con o senza garanzia prestata dall'Ente" e che, alla data del 31 dicembre 2023, il debito residuo degli iscritti

⁶ Al 30 luglio 2019 euro 16.000; al 31 dicembre 2021 euro 10.000; al 30 giugno 2022 euro 4.000; al 31 ottobre 2022 euro 4.000.

⁷ In data 11 gennaio 2022 è stato sottoscritto l'accordo tra Epap e le organizzazioni sindacali per la contrattazione di secondo livello per il triennio 2022-2024.

⁸ Il 27 settembre 2011 il Cda aveva approvato la convenzione con la banca per l'erogazione di prestiti a favore degli iscritti ed in pari data il medesimo organo aveva deliberato l'adozione del regolamento concernente la concessione di detti benefici.

⁹ Si prevedeva la garanzia solidale, per la durata del finanziamento, sull'intero ammontare della perdita che la banca avesse dovuto sopportare in caso di eventuale insolvenza dell'iscritto, con restituzione all'Ente delle somme eventualmente recuperate dal debitore stesso, con esclusione delle spese legali. Altra modalità era costituita da obbligazioni emesse dalla banca.

ammontava ad euro 699. Ha aggiunto che “l’Epap ha deliberato una nuova convenzione per garantire forme di welfare ai propri iscritti senza alcun onere e/o garanzia da parte dell’Ente”, con decorrenza dal 15 settembre 2022.

3.2 Costo delle prestazioni di lavoro autonomo

Come rappresentato dalla seguente tabella, si registra un aumento complessivo dei costi per prestazioni professionali, da euro 353.707 nel 2021 a euro 448.691 a fine 2022.

Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo

	2021	2022	Var %
Consulenze finanziarie	170.800	170.800	0,0
Consulenza del lavoro	9.135	10.353	13,3
Consulenza amministrativa	15.921	20.981	31,8
Consulenza legale e notarile	61.846	105.935	71,3
Consulenza attuariale	21.308	21.306	0,0
Ulteriori consulenze	29.817	17.509	-41,3
Totale compensi per consulenze	308.827	346.884	12,3
Compensi per spese legali	44.880	101.807	126,8
-Totale compensi professionali	353.707	448.691	26,9

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

L’aumento è da riferire soprattutto ai costi per la rappresentanza in giudizio, a quelli per consulenze legali, e ai costi per quelle amministrative; flettono a fine periodo le ulteriori consulenze (-41,3 per cento) costituite dalle spese per l’incarico di responsabile della protezione dei dati personali.

In relazione al tendenziale aumento del costo per le consulenze la Sezione insiste nel rilevare la necessità di monitorare il ricorso agli incarichi esterni, verificando *in primis* e costantemente la sussistenza delle competenze interne per lo svolgimento delle attività oggetto del conferimento, anche attivando percorsi di valorizzazione del personale, tenuto conto che l’oggetto degli affidamenti in parte riguarda attività ordinaria dell’Ente, a carattere continuativo.

Si rileva, inoltre, che le informazioni contenute nella nota integrativa sul tema si presentano molto sintetiche; in relazione a ciò, si raccomanda nuovamente un maggiore dettaglio in ciascuno degli aggregati proposti.

Si evidenziano alcuni recenti elementi dei quali si è venuti a conoscenza nel corso dell'istruttoria per il presente referto.

Nella seduta del 7-8 febbraio 2024 il Cda ha approvato una bozza di delibera finalizzata al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno, ritenendosi necessaria la prestazione di un "esperto di comunicazione con conoscenze specifiche negli ambiti istituzionali, sociali ed economici di riferimento dell'EPAP", dandosi atto del mancato riscontro della competenza richiesta nell'organico dell'Ente; l'incarico è stato affidato in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per la durata di 14 mesi, con determinazione del corrispettivo nell'importo di euro 45.000, al netto degli oneri, con iscrizione del costo, per euro 50.000, nel bilancio preventivo 2024.

In esito a richiesta istruttoria di questa Sezione l'Ente ha rappresentato che:

- nel bilancio di previsione 2024, approvato il 29 novembre 2023, era stato previsto l'investimento nella comunicazione e formazione per euro 150.000, finalizzato alla conoscenza delle attività dell'Ente e degli adempimenti contributivi; l'importo comprende costi per incontri tra gli iscritti ed attività convegnistiche per euro 90.000, per il servizio di addetto stampa per euro 50.000 e per materiali divulgativi e spese organizzative (*webinar*) per euro 10.000;
- considerate l'ampiezza delle prestazioni (servizi di supporto, assistenza e segreteria) di cui alla proposta contrattuale del 25 gennaio 2024, la costituzione del rapporto contrattuale con ditta individuale e la mancanza di iscrizione del proponente ad alcun ordine professionale, il suddetto incarico è stato classificato dall'Ente tra le prestazioni di servizi, con la copertura nel capitolo "servizi vari" alla voce "comunicazione e informazione agli iscritti";
- acquisendo il parere del Cig, ha consentito la tracciabilità dei flussi finanziari e la vigilanza dell'Anac;
- ha pubblicato sul sito istituzionale gli estremi dell'affidamento, rendendo possibili eventuali interventi dei controinteressati, precisandosi che non sono state esperite procedure comparative.

La Sezione evidenzia la necessità che, in base a basilari principi affermati da questa Corte, l'affidamento di un incarico di consulenza ad un *extraneus* vada effettuato, a fini di efficienza ed economicità della gestione, oltre che previa verifica della carenza di personale interno idoneo all'espletamento dei compiti resisi necessari, all'esito di una procedura comparativa.

Tanto si osserva tenuto conto che, pur essendo stata classificata dall'Ente come prestazione di "servizi", la fattispecie contrattuale appare riconducibile all'ipotesi di "consulenza", in quanto avente ad oggetto un'opera intellettuale (art. 2222 cod. civ.)¹⁰, senza vincolo di subordinazione, con oggetto definito e per un tempo determinato, non prevedendosi, *ex adverso*, l'organizzazione di mezzi per il raggiungimento di un risultato, e l'assunzione del rischio di impresa (art. 1655 cod. civ.).

Con la delibera del 22 novembre 2022 il Cda ha disposto l'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno (avvocato *partner* di uno studio legale), preso atto della carenza al proprio interno di professionalità specifiche, ritenendo necessaria una consulenza a supporto delle attività dell'Ente per la sua riorganizzazione dell'Ente, per la gestione degli acquisti e dei rapporti con i Ministeri vigilanti per il compenso di euro 66.000, al netto degli oneri, in prosecuzione, sino al settembre 2024, di precedenti incarichi affidati al medesimo professionista di seguito indicati:

- affidamento con delibera n. 29 del 5 aprile 2018 di un incarico per una consulenza avente ad oggetto la razionalizzazione dell'attività di approvvigionamento sotto vari profili, e i rapporti con i Ministeri vigilanti per la durata di 12 mesi, per il compenso di euro 30.000, al netto degli oneri;
- affidamento nel dicembre 2019-gennaio 2020 dell'incarico di consulente per supportare l'Ente nel procedimento elettorale, conclusosi con l'insediamento degli organi nel luglio 2020, per il compenso di euro 7.500, al netto degli oneri;
- affidamento con delibera n. 95 del 15 ottobre 2020 di un incarico di consulenza avente lo stesso oggetto di quello di cui al primo alinea, per 25 mesi, per il compenso di euro 72.000, al netto degli oneri.

In esito a richiesta istruttoria di questa Sezione l'Ente ha rappresentato, a fondamento dell'affidamento del 2022, che:

- l'affidamento del 2018 "*non prevedeva né una incidenza specifica delle singole attività, né particolari performance/obiettivi*";
- nel corso del precedente affidamento (del 2020) il professionista ha fornito costantemente consulenza sulle attività dell'Ente "*in ogni occasione richiesta*";

¹⁰ La proposta contrattuale accettata dall'Ente prevede ricerche documentaristiche, report, affiancamenti al personale, organizzazione di incontri, interlocuzioni.

- l'ammontare complessivo degli affidamenti del 2022 e del 2020 non superava le soglie di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. (euro 139.000).

La Sezione ribadisce quanto già evidenziato circa la necessità di monitorare il ricorso agli incarichi esterni.

4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA

Anche per il 2022 nel fondo rischi (euro 671.073) sono iscritte le somme accantonate dal 2017 in attesa della definizione dei giudizi instaurati dall'Ente, il quale aveva chiesto che venisse sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 417, della legge 23 dicembre 2013, n. 147¹¹, anche in relazione alla sentenza della Consulta n. 7 dell'11 gennaio 2017¹².

Erano pendenti nel 2022 i giudizi relativi a due ricorsi al Tar Lazio, (Sezione V ter, con il n. di R.G. 10860/2017, relativo ai versamenti eseguiti negli anni 2012 - 2013; Sezione III, n. di R.G. 9672/2017, per gli anni successivi). Con sentenza n. 18364 del 7 dicembre 2023 il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n. 205 del 2017, le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato hanno cessato di essere applicate agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, a decorrere dall'anno 2020, ferme restando, in ogni caso, solo le disposizioni che recano vincoli in materia di personale.

Con l'art. 1, comma 601, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stato esplicitamente precisato che *"resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"* e, contestualmente, è stata esclusa l'applicabilità agli stessi enti dei commi da 590 a 600 dello stesso art. 1, recanti specifiche disposizioni di riduzione della spesa.

Ciò premesso, va puntualizzato che le disposizioni di contenimento non investite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 7 del 2017 sono rimaste operative fino al 2019, non avendo l'Epap, nell'omettere il riversamento, esercitato l'opzione di cui al citato art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013. In sostanza trattasi:

¹¹ Comma modificato dall'art. 50, comma 5, del d.l. n. 66 del 2014. La disposizione aveva introdotto, con specifico riferimento agli enti previdenziali di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 ed al d. lgs. n. 103 del 1996, la possibilità di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, ferme restando le disposizioni vigenti recanti vincoli in materia di spese di personale. Per maggiori dettagli sulla vicenda si vedano le precedenti relazioni.

¹² La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

- dell'art. 5, commi 2, 7 e 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (rispettivamente in materia di spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni *taxi*¹³, di buoni pasto, nonché di divieto di monetizzazione delle ferie non godute);

- dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema di spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Mef, in merito al consuntivo 2019, aveva formulato in data 19 gennaio 2021 alcuni rilievi, rispetto ai quali l'Epap, con riscontro del 12 aprile 2021, ha dichiarato di non disporre di autovetture, di non avvalersi di servizi di noleggio, di non aver acquistato buoni *taxi*, di aver ridotto l'indennità sostitutiva di mensa a sette euro, di non aver corrisposto somme a titolo di ferie e permessi non goduti. Quanto al limite di spesa per incarichi di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa, l'Ente ha tenuto conto che il limite predetto ha operato sino all'esercizio 2016, richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 3 marzo 2016, n. 43, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»".

Per quanto evidenziato, a decorrere dall'esercizio 2020, in forza delle citate norme derogatorie, i limiti permangono con riferimento solo alle spese per il personale.

Nelle precedenti relazioni la Sezione aveva evidenziato, riprendendo condivisibili osservazioni del Mef sul consuntivo 2020 del 1° ottobre 2021, come la nota integrativa non recasse adeguati elementi d'informazione al fine di verificare il rispetto, ivi meramente dichiarato, delle norme di contenimento. Detti elementi non sono riportati neanche nel consuntivo 2022, pur dichiarando l'Ente, nella nota integrativa, di attenersi ai limiti posti in materia di personale. Il Mef nelle note sia sul consuntivo 2021 sia sul consuntivo 2022, rispettivamente del 20 novembre 2022 e 21 giugno 2023, ha ribadito sostanzialmente il contenuto della precedente nota di osservazione del 1° ottobre 2021.

Si insiste nel raccomandare all'Ente, analogamente a quanto riferito in materia di incarichi, di dare evidenza nel già menzionato documento contabile del rispetto dei limiti di spesa,

¹³ Sostituito dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014. La Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 1 dell'art. 15, "nella parte in cui si applica alle Regioni".

mediante specifici dati dimostrativi, sui quali il Collegio dei sindaci potrà esprimere le proprie eventuali osservazioni.

5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con delibera del Cda del 25 gennaio 2018, l'Ente si è dotato del "Modello di organizzazione e gestione", documento finalizzato a stabilire le "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (artt. 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato); detto atto organizzatorio include il codice etico ed il regolamento dell'Organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b, del citato decreto legislativo), il quale è stato nominato in forma monocratica con delibere del Cda del 5 aprile 2018 e, successivamente, del 1° luglio 2021.

Sul sito dell'Ente risultano pubblicati i bilanci preventivi, i conti consuntivi corredati delle note integrative e delle relazioni del Presidente, i Piani annuali degli indicatori e risultati attesi di bilancio, in applicazione dell'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del già citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Risultano, altresì, pubblicate le determinazioni di questa Corte (art. 31 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013), e le informazioni concernenti l'indicatore annuale dei pagamenti, ex art. 33 del medesimo decreto (giorni -8).

6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 103 del 1996, ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo le modalità attuative previste dal regolamento dell'Ente.

L'Epap eroga trattamenti pensionistici determinati moltiplicando il montante individuale contributivo per il coefficiente di trasformazione in rendita, coefficiente che varia secondo l'età del soggetto, alla data di decorrenza del pensionamento.

Al riguardo l'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, prevede che i coefficienti siano stabiliti con decreto del Mlps di concerto con il Mef, ogni tre anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto interno lordo (Pil) di lungo periodo, rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, come rilevati dall'Istat. L'art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 siano effettuati con periodicità non più triennale ma biennale.

Nella tabella allegata al regolamento di previdenza è riportato l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione; con decreti del Mlps, di concerto con il Mef, del 1° giugno 2020 e del 1° dicembre 2022 sono stati previsti i coefficienti aggiornati, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2023.

Il montante individuale è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione di quello della richiesta, nel regime dell'interesse composto, tenuto conto della media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del Pil, calcolata dall'Istat, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, come richiamata nel già menzionato regolamento (art. 12, commi 5 e 6)¹⁴. Le varie tipologie di pensioni (vecchiaia, inabilità, invalidità) sono corrisposte a condizione che l'iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva (regolamento, art. 11, comma 3)¹⁵.

¹⁴ Per il 2022 l'Istat ha comunicato che il coefficiente è inferiore all'unità ed ammonta allo 0,9973, in relazione all'andamento quinquennale del valore nominale del Pil.

¹⁵ Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.), nel rapporto tra lavoratore dipendente, datore di lavoro ed ente previdenziale, non trova applicazione in quello tra libero professionista ed ente previdenziale (Cass. sez. lav. n. 15643 del 14 luglio 2008 e numerosi precedenti ivi richiamati).

Il regolamento stesso (commi 6-bis e 6-ter dell'art. 12) stabilisce che, qualora dalle risultanze del bilancio consuntivo annuale i rendimenti netti realizzati dall'Ente siano superiori agli importi attribuiti a titolo di rivalutazione di legge, l'Ente possa, con delibera annuale del Cda approvata dai Ministeri vigilanti, destinare al montante di ciascuno degli iscritti, in misura proporzionale, un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 60 per cento della differenza (cosiddetto *extra-rendimento*) tra l'importo del rendimento netto degli investimenti effettivamente conseguito e il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazione di legge, previa verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio economico, finanziario e tecnico - attuariale dell'Ente.

La tabella seguente espone una variazione positiva del numero complessivo degli iscritti, rispetto al 2021 (più 594 unità). L'aumento ha interessato tutte le categorie; di maggiore rilievo si presentano le variazioni degli agronomi e forestali (372 unità), dei geologi (135 unità) e dei chimici e fisici (83), mentre gli attuari registrano un incremento di 4 unità.

Risultano sostanzialmente costanti (17.865 nel 2022 - 17.888 nel 2021;) gli iscritti attivi (non pensionati). Sull'aumento complessivo degli iscritti ha, pertanto, inciso prevalentemente l'incremento degli iscritti pensionati e dei cessati¹⁶.

Tabella 7 - Iscritti complessivi

Categorie	2021	2022	Variatz.
a) Attuari	260	264	4
b) Chimici e fisici	3.601	3.684	83
c) Agronomi e forestali	15.078	15.450	372
d) Geologi	12.951	13.086	135
Totale iscritti*	31.890	32.484	594
<i>di cui:</i>			0
Iscritti attivi (non pensionati) - A	17.888	17.865	-23

*Attivi non pensionati, pensionati attivi e non attivi, cessati.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

¹⁶ Gli iscritti possono versare contributi anche dopo la maturazione del diritto ad un trattamento previdenziale, anche se non continuano l'attività. Tra gli iscritti pensionati, perciò, sono inclusi gli iscritti pensionati sia attivi sia non attivi. Tra gli iscritti sono annoverati anche quelli (cosiddetti "cessati") non contribuenti, nelle ipotesi in cui essi non svolgano temporaneamente l'attività professionale (art. 1 del regolamento per le attività statutarie).

Al 31 dicembre 2022, come evidenziato nella tabella che segue, i pensionati sono n. 3.896, rispetto ai 3.554 nel 2021, con un incremento del 9,62 per cento, coerente con la crescita dell'età media degli iscritti e con la situazione demografica italiana.

Il rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati si riduce dal 5,03 per cento al 4,58 a causa del più considerevole aumento dei secondi rispetto ai primi.

Tabella 8 - Rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati

	2021	2022
Iscritti attivi (non pensionati) - A	17.888	17.865
Pensionati - B	3.554	3.896
Pensioni vecchiaia	2.805	3.079
Pensioni invalidità	118	119
Pensioni inabilità	11	14
Pensioni reversibilità	274	302
Pensioni indirette	346	382
Rapporto A/B	5,03	4,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

6.1 Contribuzione

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è stato determinato nel regolamento vigente *ratione temporis* (art. 3) nella misura del 10 per cento del reddito professionale netto, salve maggiori aliquote previste in accordi collettivi.

A richiesta degli iscritti è stato consentito avvalersi ogni anno di una maggiore aliquota contributiva stabilita in misura non inferiore al 12 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel medesimo regolamento, è stato previsto un contributo soggettivo in misura superiore al 10 per cento, scegliendo tra le aliquote contributive ivi indicate, fino al massimo del 60 per cento (80 per cento con le modifiche al regolamento approvate dai Ministeri nel 2022).

L'iscritto di età inferiore ai 30 anni può versare un contributo minimo ridotto del 30 per cento per i primi tre anni, con facoltà di successiva integrazione secondo modalità stabilite dal Cda. È, inoltre, dovuto un contributo di solidarietà nella misura del due per mille del reddito professionale netto; il gettito, per previsione statutaria (art. 18), è destinato ad eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali e può essere destinato anche a iniziative sociali, sanitarie e assistenziali a beneficio degli iscritti.

All'inizio di ogni anno l'Ente stabilisce contributi soggettivi e di solidarietà minimi per fasce di reddito; sono stati stabiliti i primi in euro 634 (euro 623 nel 2021); i secondi in euro 13 (euro 12 sin dal 2012).

È previsto, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 133 del 12 luglio 2011, un contributo integrativo (non inferiore al 2 per cento né superiore al 5 per cento del fatturato lordo) posto a carico dei committenti, ossia di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti.

Questi ultimi applicano, per effetto delle disposizioni regolamentari, la maggiorazione percentuale sui corrispettivi lordi che formano il reddito professionale imponibile.

Con il regolamento entrato in vigore ad aprile 2022, l'aliquota è stata aumentata dal 2 al 4 per cento; il 2 per cento è destinato al conto separato in cui è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente, ed il restante 2 per cento ai montanti individuali. Il regolamento ha specificato che il contributo è pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti sono i mesi di iscrizione nell'anno solare, considerando come "unità mese intero" il periodo pari o superiore a quindici giorni.

Esiste un limite minimo annuale: il contributo integrativo è stato stabilito nella misura di euro 254 euro, risultante, in base ai nuovi criteri, dall'applicazione della percentuale del 4 per cento sull'importo corrispondente al medesimo imponibile da cui scaturisce il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento. Considerato che detto regolamento è entrato in vigore il 16 aprile 2022, il contributo minimo per l'anno 2022 è stato determinato in euro 199, essendo il mese di aprile interessato inferiore a 15 giorni¹⁷.

Il predetto art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 133 del 2011, ha, inoltre, riconosciuto, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici, la facoltà di attribuire parte del contributo integrativo, originariamente destinato alle spese di gestione dell'Ente, all'incremento dei montanti individuali, *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico,*

¹⁷ 4/12 di 89 euro (ante modifica) + 8/12 di 254 euro=199 euro.

patrimoniale e finanziario delle casse”, “previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti¹⁸.

Si richiama la precedente relazione in ordine alla vicenda che ha riguardato il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, instaurato dall'Epap: l'Ente aveva impugnato la nota del MIps del 7 dicembre 2012, nella parte in cui subordinava l'approvazione della modifica regolamentare con cui era stato previsto l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento, alla condizione che il contributo stesso rimanesse invariato al 2 per cento per le prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni¹⁹.

6.2 Prestazioni previdenziali

Si indicano, di seguito, i trattamenti previdenziali erogati dall'Ente, previsti dagli artt. 11 e ss. del regolamento, con evidenza, per grandi linee, dei rispettivi requisiti legittimanti:

- pensione di vecchiaia: spetta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità;
- pensione di inabilità: spetta all'iscritto da almeno cinque anni, divenuto permanentemente e totalmente inabile ad esercitare la professione, che abbia cessato l'attività con cancellazione dall'ordine professionale e versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- pensione di invalidità: spetta all'iscritto da almeno cinque anni, la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità ai superstiti: quella di reversibilità spetta al coniuge ed altri familiari, a specifiche condizioni e secondo determinate aliquote, ove il

¹⁸ L'art. 3, comma 8, citato nel testo, aggiunge che le delibere “concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”.

¹⁹ La controversia si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 3 luglio 2018, n. 4062, sull'appello del Ministero, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dell'Ente.

de cuius risulti pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai superstiti applicando le accennate aliquote alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all'iscritto in caso di inabilità; in entrambi i casi la pensione è attribuita in cumulo con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, richiamato dal citato regolamento.

Le pensioni sono corrisposte all'iscritto in possesso del requisito della regolarità contributiva, sotto il profilo del pagamento dei contributi e della comunicazione del reddito professionale. I superstiti possono comunque saldare il debito contributivo dell'iscritto, perfezionando il già menzionato requisito.

L'iscritto con almeno cinque anni di contribuzione, cessato dall'attività professionale, mantiene la posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico c.d. "differito" (art. 17 del regolamento); in caso di inferiore anzianità contributiva, il medesimo ha diritto alla liquidazione del montante contributivo (sono esclusi dalla restituzione i contributi di solidarietà, integrativi e di maternità).

6.3 Prestazioni assistenziali e indennità di maternità - paternità

L'Ente provvede anche all'erogazione di prestazioni assistenziali, quali:

- sussidi in caso di eventi tipizzati (disagio economico per malattia o infortunio, calamità naturale);
- assegni di studio;
- concorso nelle spese per ospitalità presso case di riposo e per assistenza domiciliare (si veda il regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza approvato dal MIps in data 22 ottobre 2008).

L'indennità di maternità o di paternità viene erogata nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia) e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'art. 19 del citato regolamento di previdenza. Annualmente il Cda determina, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 83 del già menzionato decreto legislativo, la misura del contributo dovuto dagli iscritti. Tenuto conto del saldo positivo dell'apposito fondo, della fiscalizzazione degli oneri *ex art.* 78 del

predetto decreto legislativo e della stima del numero di aventi diritto all'indennità, il contributo è stato stabilito per il 2022 in euro 26 (euro 24 nel 2021).

La seguente tabella espone il risultato annuale di euro 101.721 della gestione del fondo, evidenziando il superamento del saldo negativo registrato nel 2021 (euro -33.832).

Tabella 9 - Fondo contributo maternità/paternità

2021		2022	
Saldo al 31.12.2020	-6.686	Saldo al 31.12.2021	-33.832
Modifiche contribuzione anni precedenti	-8.098	Modifiche contribuzione anni precedenti	-2.313
Contribuzione esercizio 2021	470.160	Contribuzione esercizio 2022	516.906
Indennità erogate esercizio 2021	-624.115	Indennità erogate esercizio 2022	-491.918
Integrazione d.lgs. 151/2001	134.907	Integrazione d.lgs. 151/2001	112.878
Saldo al 31.12.2021	-33.832	Saldo al 31.12.2022	101.721

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Il miglioramento è ascrivibile sostanzialmente alle minori erogazioni ed alla maggiore contribuzione per l'esercizio; si presenta migliorato, inoltre, il dato relativo alle modifiche della contribuzione relative agli anni precedenti, che derivano dall'accertamento dei dati stimati per l'esercizio precedente, dal progressivo recepimento dei dati reddituali mancanti, delle tardive iscrizioni e comunicazioni di cessazione e ripresa di attività professionale.

Preso atto del risultato positivo che ha interessato la gestione del fondo per il 2022, si invita ad una costante ed attenta programmazione delle misure che si prevede di adottare, effettuandosi le stime secondo criteri di prudenza tali da consentire la copertura dei costi delle erogazioni a carico del fondo.

Nella tabella seguente sono indicati il gettito della contribuzione e gli importi pensionistici erogati.

Tabella 10 - Importi contributi e pensioni

CONTRIBUTI	2021	2022
Soggettivi (tra il 10% ed il 25%)	45.423.469	49.338.623
Integrativi (2/4% volume affari)	12.677.061	22.610.926
Solidarietà (0,2% reddito)	896.063	960.141
Contributi anni precedenti	9.242.946	11.105.012
TOTALE	68.239.539	84.014.702
PENSIONI	2021	2022
Vecchiaia	9.891.437	11.233.535
Invalità	381.336	387.189
Inabilità	23.768	30.804
Reversibilità	528.634	606.209
Indirette	390.266	430.603
TOTALE	11.215.441	12.688.340

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

La seguente tabella evidenzia a fine periodo l'aumento del valore della pensione media.

Tabella 11 - Pensione media

	2021	2022
Importo pensioni (euro)	11.215.441	12.688.340
Numero pensioni	3.554	3.896
Pensione media	3.156	3.257

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

I contributi crescono ad euro 84.014.702 (+23,1 per cento).

I costi per le pensioni erogate si presentano anch'essi in aumento (+13,1 per cento), sul quale hanno inciso soprattutto le pensioni di vecchiaia.

La tabella che segue indica i costi per le prestazioni previdenziali ed assistenziali ed il dettaglio dei contributi di ogni tipologia, specificandone il saldo, che risulta consistente e positivo, così come l'indice nel periodo di riferimento.

Tabella 12 - Contributi complessivi e prestazioni previdenziali e assistenziali

	2021	2022	Var %
Contributi soggettivi	45.423.469	49.338.623	8,6
Contributi integrativi	12.677.061	22.610.926	78,4
Contributi di solidarietà	896.063	960.141	7,2
Contributi di maternità	470.160	516.906	9,9
Integrazione Stato per la maternità	134.907	112.878	-16,3
Ricongiunzioni attive	7.464.499	4.434.964	-40,6
Contribuzioni anni precedenti	9.242.946	11.105.012	20,1
Riscatti contributivi	842.070	927.246	10,1
Sanzioni amministrative da iscritti	1.049.861	1.152.074	9,7
TOTALE CONTRIBUTI	78.201.036	91.158.770	16,6
Pensioni agli iscritti	11.215.441	12.688.340	13,1
Indennità di maternità	624.115	491.918	-21,2
Prestazioni differite	158.323	200.125	26,4
Ricongiunzioni passive	142.248	20.510	-85,6
Provvidenze agli iscritti	649.791	283.234	-56,4
Coperture assicurative assist.li	785.678	935.770	19,1
Welfare e sostegno alla professione	12.014	48.646	304,9
TOTALE PRESTAZ. PREV. E ASS.	13.587.610	14.668.543	8,0
Differenza contributi/prestazioni complessivi	64.613.426	76.490.227	18,4
Rapporto contributi/prestazioni complessivi	5,8	6,2	6,9

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

I contributi complessivi aumentano del 16,6 per cento. L'incremento è da riferire soprattutto ai contributi integrativi, in relazione ai nuovi criteri regolamentari *ut supra*.

L'ammontare del contributo soggettivo risulta anch'esso in aumento (+8,6 per cento). Le contribuzioni relative agli anni precedenti si riferiscono a rettifiche dei dati stimati in base a diversi fattori, come le attività di accertamento, di acquisizione delle dichiarazioni contributive e delle comunicazioni di cessazione e ripresa dell'attività professionale.

L'integrazione per la maternità attiene alla fiscalizzazione degli oneri sociali per maternità o paternità *ex art. 78* del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

I contributi da ricongiunzioni attive si riferiscono al trasferimento del montante contributivo ad opera di altri enti previdenziali, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 (*ex adverso* quelle passive costituiscono una voce di costo). I riscatti contributivi ineriscono a periodi antecedenti l'istituzione dell'Ente ed ai riscatti degli anni di laurea.

Fra le prestazioni le “provvidenze” si riferiscono al sussidio erogato per circostanze o interventi eccezionali a favore di quegli iscritti, pensionati e superstiti, che, in regola con i versamenti contributivi, presentino un reddito familiare non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Le provvidenze si riducono del 56,4 per cento; va considerato che nel 2021 erano stati previsti sussidi a causa del Covid-19 per euro 314.295 a beneficio di 274 iscritti. Nel bilancio relativo all’esercizio in esame viene data evidenza autonoma agli interventi di “Welfare e sostegno alla professione”, inclusi nel bilancio relativo al precedente esercizio tra le “Provvidenze agli iscritti”. La posta per il 2021 è stata riclassificata a fini comparativi. La voce comprende sussidi a sostegno della genitorialità e rette per l’asilo nido.

Le coperture assicurative, in aumento del 19,1 per cento, comprendono, per la maggior parte, le prestazioni mediche e diagnostiche di cui all’assicurazione sanitaria integrativa, a totale carico del fondo di solidarietà; è inclusa la cosiddetta *ltc* (*long term care*), che garantisce una rendita vitalizia all’iscritto a seguito della perdita duratura dell’autosufficienza.

Il rapporto tra entrate contributive complessive e prestazioni previdenziali e assistenziali (pari a 6,2) è migliorato (+6,9 per cento), per il più consistente incremento delle entrate contributive rispetto a quello che ha interessato le prestazioni pensionistiche.

La tabella seguente espone i dati relativi alla copertura del debito previdenziale, rapportando gli accantonamenti ai fondi (contributo soggettivo, solidarietà e pensioni) alle relative poste dell’attivo.

Tabella 13 - Copertura del debito previdenziale/assistenziale

	2021	2022
Riserve (A)		
Fondo contributo soggettivo	912.236.470	966.532.950
Fondo contributo di solidarietà	8.320.561	8.729.331
Fondo pensioni	141.110.622	168.211.905
TOTALE(A)	1.061.667.653	1.143.474.186
Attività (B)		
Attività finanziaria immobilizzata e ratei attivi	982.900.339	1.037.038.409
Attività finanziaria non immobilizzata	55.641.299	109.025.408
Disponibilità liquide	83.442.618	44.434.749
Crediti verso iscritti*	62.543.765	66.283.112
TOTALE (B)	1.184.528.021	1.256.781.678
Tasso di copertura debito previdenziale/assistenziale (B/A %)	112	110

*Per contributi soggettivi e di solidarietà.

Fonte: Dati Epap

Il fondo contribuito soggettivo rappresenta la riserva dell'Ente per gli impegni nel lungo termine per prestazioni previdenziali; esso accoglie l'ammontare complessivo dei montanti individuali, annualmente incrementato della rivalutazione maturata al 31 dicembre, pari al tasso di variazione del Pil nominale di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

Il fondo di solidarietà è destinato a riequilibrare eventuali differenze gestionali tra le quattro categorie professionali (secondo quanto previsto, per l'ente pluricategoriale, dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 103 del 1996 e dall'art. 18, comma 4, dello statuto) ed a realizzare i servizi con finalità assistenziale, ove compatibili con la destinazione primaria. All'atto del pensionamento, il montante individuale viene trasferito dal fondo soggettivo al fondo pensioni che costituisce la riserva per gli iscritti già pensionati (ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto).

Il rapporto tra il valore del fondo pensioni al 31 dicembre 2022 (euro 168.211.905) e le pensioni erogate nell'anno (euro 12.688.340) è notevolmente superiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509 del 1994²⁰, fissata a cinque (13,3).

Ai sensi del citato art. 19, comma 1, dello statuto, le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio del fondo pensioni sono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal conto separato che evidenzia l'ammontare del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente (art. 18, comma 3, dello statuto).

Si registra il tasso di copertura del debito previdenziale/assistenziale del 110 per cento, sostanzialmente costante rispetto agli esercizi precedenti.

Il rapporto tra contributi soggettivi e pensioni di cui alla seguente tabella, sempre di segno positivo, si presenta in diminuzione.

Tabella 14 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche

	2021	2022
Contributi soggettivi	45.423.469	49.338.623
Pensioni	11.215.441	12.688.340
Saldo	34.208.028	36.650.283
Rapporto contributi/pensioni	4,05	3,9

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

²⁰ La norma indicata nel testo prevede la costituzione di "una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere".

7. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

L'Ente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); il nuovo codice, in vigore dal 1° luglio 2023, è stato approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Detta normativa si applica, tra gli altri soggetti, anche agli "organismi di diritto pubblico" (art. 3, comma 1, lett. a e d), tra i quali sono annoverabili gli enti "che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza", inclusi nell'allegato IV, che contiene l'elenco (non tassativo) degli organismi di diritto pubblico.

Viene in evidenza, altresì, l'art. 1, comma 10-ter²¹ del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, comma introdotto dall'art. 32, comma 12, della legge 15 luglio 2011, che ha fatto salva l'applicazione del regime proprio dei contratti pubblici alle associazioni e fondazioni laddove, comunque, vi sia per legge contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti.

Con riferimento alle procedure contrattuali per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, attivate nel corso degli esercizi finanziari di interesse, l'Ente ha comunicato i dati esposti nelle seguenti tabelle.

Tabella 15 - Attività contrattuale - 2022

Acquisizioni lavori, servizi e forniture (d.lgs. n.50/2016)	Numero totale contratti	Utilizzo CONSIP	Utilizzo MEPA	Extra Consip e MEPA	Importo aggiudicazione esclusi oneri di legge	Spesa sostenuta nell'esercizio in esame
Procedura aperta (art. 60)	1		1		36.720	5.100
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63)	1			1	23.165	175
Affidamento diretto (art. 36, c.2 lett. a)	42		1	41	667.254	282.311
Affidamento diretto previo confronto offerte economiche (art. 36, c.2 lett. a)	9		4	5	130.411	107.480
Totale complessivo	53		6	47	857.550	395.066

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

²¹ Comma 10 ter: "Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni".

Le procedure ordinaria e negoziata senza previa pubblicazione del bando hanno riguardato, rispettivamente, l'affidamento per 36 mesi dei servizi di consulenza del lavoro, e del servizio di custodia titoli, quest'ultimo di durata biennale, come esposto nella relazione sulla gestione.

Gli affidamenti diretti senza previa consultazione di più operatori sono stati 42 (55 nel 2021), per euro 667.254 (per euro 245.427 nel 2021); l'incidenza dei predetti affidamenti sul totale delle procedure (euro 857.550 nel 2022; euro 414.042 nel 2021) aumenta dal 59,28 per cento al 77,81 per cento; anche con riferimento al 2022 va considerato l'ampliamento della possibilità di ricorrere a tale tipologia di procedura negoziale previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120²², prevalentemente confermate nel d.lgs. n. 36 del 2023.

Con delibera del 15 dicembre 2021 sono state attribuite le funzioni di responsabile della trasparenza ai fini dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

²² L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020 ha previsto, ai fini di incentivazione degli investimenti nel periodo emergenziale, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. La deroga si applica "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".

8. CONTENZIOSO

L'Epap ha comunicato, nel corso dell'istruttoria (in data 4 luglio 2024), i seguenti dati del contenzioso complessivo in atto.

Nell'anno 2022 le 28 controversie pendenti hanno avuto ad oggetto il recupero della contribuzione previdenziale obbligatoria, per il *petitum* passivo complessivo di euro 1.466.118.

L'Ente ha dichiarato che "gli importi delle cause passive riguardanti gli iscritti trovano piena copertura nel fondo svalutazione crediti".

Anche per il 2022 il fondo rischi comprende unicamente somme riguardanti il contenzioso pendente innanzi al Tar in materia di destinazione del risparmio sui consumi intermedi, di cui si è detto nell'apposito capitolo della presente relazione.

9. GESTIONE PATRIMONIALE

L'unico immobile di proprietà dell'Ente è destinato a sede dello stesso. La voce di bilancio "immobile strumentale", che ammonta ad euro 16.920.982, quale onere complessivo sostenuto per l'acquisto e per le relative spese di ristrutturazione, non presenta variazioni dal 2015 al 2022.

Il totale delle immobilizzazioni materiali risulta a fine periodo ridotto del 2,4 per cento, a causa delle variazioni del fondo di ammortamento. Oltre al valore dell'immobile, gli importi da ultimo indicati riguardano costi per impianti, macchinari e arredi.

Ai sensi del comma 15-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni del medesimo art. 8 in tema di spese per l'utilizzo di immobili, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.

Tuttavia, un'eccezione a tale disposizione è esplicitamente stabilita per quanto concerne il comma 15 del medesimo articolo²³, in attuazione del quale il decreto interministeriale del 10 novembre 2010 ha previsto la predisposizione da parte degli enti sopraindicati, entro il 30 novembre di ogni anno, di un piano triennale da comunicare al Mef ed al MIps, che evidenzia l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Il citato decreto inoltre specifica che per le casse privatizzate il piano deve essere allegato al bilancio tecnico e che, entro il 30 giugno di ciascun anno, è fatto obbligo agli enti stessi di comunicare eventuali aggiornamenti sopravvenuti.

La direttiva del MIps del 10 febbraio 2011 ha poi stabilito che i suddetti piani debbono essere redatti previa valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi tratto dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico, attraverso l'utilizzo di appositi indicatori.

²³ Il comma 15 indicato nel testo così dispone: "Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme provenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

Il piano triennale 2021-2023, deliberato dal Cda il 18 novembre 2020, approvato dai Ministeri vigilanti l'11 giugno 2021, ha previsto la vendita di immobili per 12,5 mln, l'acquisto di immobili per altrettanti 12,5 mln e l'acquisto di fondi immobiliari per 22,5 mln. Nel bilancio previsionale 2022 si evidenziava come l'Ente non avesse ancora dato corso ad investimenti immobiliari. Il piano triennale 2022-2024 deliberato dal Cda il 18 novembre 2021, approvato dai Ministeri vigilanti il 12 luglio 2022, ha previsto la vendita di immobili per 14 mln, l'acquisto di immobili per 15 mln e l'acquisto di fondi immobiliari per 20 mln.

L'Epap, in risposta all'esigenza, prospettata nell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, che siano predeterminati dagli enti previdenziali "i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti", con delibera del Cda n. 54 del 21 aprile 2015, ha approvato il documento denominato "Sistema decisionale e di controllo della gestione finanziaria". Esso definisce i principi, le finalità e le metodologie per la misurazione e la valutazione dei rischi d'investimento; i limiti dei rischi; le modalità di selezione degli investimenti; i responsabili e le procedure da attivare per la definizione delle azioni di rientro dell'esposizione al rischio.

Il documento citato, inoltre, prevede la facoltà di avvalersi:

- di *advisors* finanziari, scelti nel rispetto della normativa in tema di evidenza pubblica;
- di servizi esterni per la gestione finanziaria e contabile del portafoglio titoli (cosiddetta gestione indiretta), che investono le risorse finanziarie secondo le finalità proprie del mandato ricevuto;
- della banca depositaria per la custodia e amministrazione dei singoli valori, che svolge le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

In data 21 settembre 2022 il Cig ha approvato, previa delibera del 28 luglio 2022 del Cda, il nuovo testo di regolamento per la gestione del patrimonio recependo le osservazioni espresse dal MIps. Il Ministero aveva richiamato le osservazioni della Covip del 9 febbraio 2022 circa la mancata evidenza dell'adozione del documento sulla politica di investimento, quale "sede di dettagliata rappresentazione" delle modalità di svolgimento dell'analisi soprattutto delle

soglie di rischiosità, dello scostamento rispetto all'*asset allocation* strategica e dei costi di gestione²⁴.

È stato previsto l'utilizzo di analisi di *asset liability management* (Alm), quale modello di gestione degli investimenti e del patrimonio integrato, nel quadro del processo di definizione dell'*asset allocation* strategica (Aas) con il quale, in un'ottica di medio-lungo periodo, si sceglie il profilo di rischio-rendimento e si definiscono i limiti all'investimento e le esposizioni massime e minime sulle classi di attivi ammissibili. L'analisi è articolata in due fasi, *primary*, rivista ogni tre anni e *target*, rielaborata annualmente. L'Aas, che scaturisce dall'analisi integrata dell'attivo con il passivo (Aas in ottica Alm), è aggiornata periodicamente in funzione delle esigenze dell'Ente e comunque con periodicità almeno triennale, anche per tener conto dell'andamento degli indicatori di sostenibilità della gestione dell'Ente. Questa Corte al fine della costante valutazione del rischio, raccomanda il rispetto rigoroso del modello adottato.

In data 22 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'acquisizione, per la durata di 36 mesi, del servizio di *advisory* inerente alla gestione del portafoglio complessivo dell'Ente. Il servizio è stato aggiudicato con delibera del Cda, assunta nella seduta dell'8 febbraio 2023.

Il patrimonio mobiliare, la cui composizione è descritta nella tabella seguente, ammonta ad euro 1.159.906.030 (euro 1.050.759.753 nel 2021); il valore ai prezzi di mercato è di euro 1.046.793.647 (euro 1.080.675.506 nel 2021).

Gli investimenti mobiliari, che rappresentano la quasi totalità dell'attivo, sono costituiti:

- per il 43 per cento da obbligazioni (37 per cento nel 2021);
- per il 19 per cento da azioni (26 per cento nel 2021);
- per l'8 per cento da fondi obbligazionari (20 per cento nel 2021);
- per il 5 per cento da fondi immobiliari e *private equity* (4 nell'anno precedente);

²⁴ Non era risultato ancora completato, nel corso dell'esercizio in esame, l'*iter* di approvazione dello schema di decreto del Mef, da adottare di concerto con il Mlps e sentita la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), recante, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, disposizioni riguardanti gli enti previdenziali, in materia di investimenti, conflitti di interessi e banca depositaria. Nell'attualità l'Ente dovrà tener conto, in sede di regolamentazione della materia degli investimenti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il predetto comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

- per il 17 per cento da liquidità (3 per cento nel 2021);
- per lo 0,2 per cento da polizze (0,3 nel 2021).

Si registra, pertanto, la sostanziale stabilità delle quote (comunque nelle voci più significative) in obbligazioni ed in fondi, sia obbligazionari sia immobiliari, nonché in polizze; in leggero aumento le azioni.

Come riferito nei precedenti referti, nel mese di dicembre del 2019 l'Ente, dichiarato l'intento di valorizzazione dei rendimenti e di realizzazione di maggiore efficienza gestionale, ha completato la costituzione di un comparto d'investimento Sicav-Ucits²⁵, denominato "*Eis Flexibile multiasset*", con la sottoscrizione di quote per complessivi euro 714.768.749, mediante conferimento di mandati, fondi e titoli obbligazionari e azionari.

La struttura del comparto prevede l'istituzione di un comitato consultivo degli investitori (*Investors Advisory Committee*), i cui membri sono designati dall'Ente in qualità di unico sottoscrittore, al quale spettano le decisioni circa l'allocazione tra le diverse *asset class* e la proposta al Consiglio di amministrazione della Sicav dei limiti di investimento. È prevista, inoltre, la possibilità di esercitare il diritto di veto su alcune tematiche, tra cui eventuali conflitti di interesse e modifiche alla politica di investimento.

Sul piano tattico è presente un ulteriore comitato (*Investment Committee*) che delibera le allocazioni, in funzione delle già menzionate linee guida, nell'ambito del quale l'Ente ha una partecipazione di minoranza, ma con diritto di veto. L'Ente ha attivato, come esposto nei precedenti referti, per mitigare gli effetti della crisi emergenziale sul portafoglio, nell'ambito del comparto *Flexible multiasset*, una copertura del rischio azionario attraverso la vendita di *future* sul mercato azionario europeo e nord-americano, e ha contemporaneamente ridotto l'esposizione sul mercato obbligazionario *corporate* e convertibili, generando un flusso di liquidità da impiegare successivamente al riassetto dei mercati.

L'Ente ha comunicato che la gestione dei *future* a fine esercizio 2022 si è chiusa con la plusvalenza di euro 1.019.532,50 per il mercato europeo e di euro 1.019.532,55 per il mercato USA.

²⁵ Società di investimento a capitale variabile-- *Undertakings for collective investments in transferable securities* - *Eurizon investment*. Trattasi di fondi di investimenti regolati da direttive europee.

Quali stabilizzatori del portafoglio le scelte si sono indirizzate anche verso investimenti in oro ed in titoli governativi.

La tabella seguente espone il valore contabile degli strumenti finanziari (tanto immobilizzazioni finanziarie, quanto attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), in comparazione con i valori di mercato a fine esercizio. Il rendimento percentuale, come precisato nella precedente relazione, è espresso sulla giacenza media delle attività finanziarie.

Tabella 16 - Strumenti finanziari

	2021			2022		
	Valore contabile	Valore di mercato	Rend cont.%	Valore contabile	Valore di mercato	Rend cont.%
Obbligazioni	153.586.468	174.117.929	0,08	242.421.762	246.068.275	0,16
Azioni	-	-	-			
Fondi immobiliari e <i>private equity</i>	47.464.175	39.702.949	-0,63	59.303.172	54.149.895	0,05
Fondi obbligazionari/azionari*	810.017.870	829.120.192	3,53	821.535.732	715.619.097	1,00
Fondo <i>private debt</i>	19.883.259	15.963.667	-0,03	19.171.786	13.216.110	-0,10
Liquidità	6.796.718	6.796.718	-0,02	4.671.393	4.671.393	0,003
Polizze	2.987.098	3.210.711	0,01	1.990.000	2.161.642	0,004
Strumenti finanziari derivati**	20.986	20.986		790.730	790.730	
Altro***	10.003.179	11.742.354		10.021.455	10.116.505	0,23
Totale	1.050.759.753	1.080.675.506	2,94	1.159.906.030	1.046.793.647	1,41
Disponibilità liquide	83.442.618	83.442.618		44.434.749	44.434.749	
Incidenza % strumenti su totale attivo	87%			90%		

* La voce contiene il comparto Sicav - Ucts Eis *Flexible Multiasset*, nel quale è confluita tutta l'attività relativa ai mandati di gestione obbligazionari/azionari.

** Saldo tra derivati attivi (*fair value* positivo) e derivati passivi (*fair value* negativo).

*** La voce altro contiene 1 ETC (*Exchange trade commodities*), con specifico sottostante in oro.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

A fronte di un valore contabile di acquisto complessivo (che rispetto ai saldi dello stato patrimoniale non contempla i fondi di svalutazione pari ad euro 14.258.238 ed euro 26.079) che risulta maggiore rispetto al ridotto valore di mercato nel 2022, si evidenziano plusvalenze (non realizzate), in entrambi gli esercizi con riferimento alle obbligazioni ed alle polizze; minusvalenze (non realizzate) si registrano, invece, per i fondi flessibili obbligazionari - azionari, per i fondi immobiliari e *private equity*, nonché per i fondi *private debt*.

L'analisi complessiva, riportata in nota integrativa, dei rendimenti degli investimenti ha evidenziato, al netto della relativa imposizione, il rendimento annuo di euro 12.047.557 (euro 22.457.769 nel 2021).

La tabella seguente pone in comparazione il rendimento netto della gestione mobiliare con l'onere per la rivalutazione contributiva, evidenziando un saldo negativo.

Tabella 17 - Gestione mobiliare e rivalutazione contributiva

	2021	2022	Var. %
Rendimento netto annuo	22.457.769	12.047.557	-46,35
Rivalutazione contributiva	3.947.376	21.408.116	442,34
Differenziale importi	18.510.393	-9.360.559	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Il dato, come già rilevato, consente peraltro di verificare la possibilità di adeguamento dei trattamenti pensionistici esclusa con differenze negative.

10. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il bilancio di Epap è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Esso è corredato della relazione sulla gestione degli amministratori e di quelle del Collegio sindacale e della società di revisione²⁶.

L'Ente, come evidenziato in nota integrativa, si è attenuto ai criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

In applicazione del d.m. del 27 marzo 2013, emesso dal Mef in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ai fini della raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni in contabilità civilistica con quelli predisposti secondo la contabilità finanziaria, l'Epap ha redatto il conto consuntivo in termini di cassa, contenente, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi Cofog, nonché un rapporto sui risultati di bilancio²⁷. Si rammenta che il d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ha definito le linee guida generali per l'individuazione delle missioni e dei programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo ulteriori indicazioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013; la metodologia della sperimentazione e le istruzioni operative sono stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013.

Il consuntivo 2022 è stato approvato dal Cig nella seduta del 28 aprile 2023.

In data 2 agosto 2023 è stato emesso il provvedimento di aggiudicazione della gara per il servizio di revisione legale dei bilanci relativi al triennio 2023-2025.

10.1 Stato patrimoniale

La tabella che segue espone l'attivo del conto del patrimonio.

²⁶ Redatta ai sensi art. 2, c. 3, del d.lgs. n. 509 del 1994.

²⁷ Il documento (si vedano le linee guida generali definite con d.p.c.m. del 18 settembre 2012) è diretto alla costruzione di un sistema di indicatori, al fine di fornire informazioni circa: la realizzazione fisica, ovvero il volume dei prodotti e dei servizi erogati; i risultati attesi (*output*), ovvero l'esito del programma di spesa; l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto (*outcome*); la realizzazione finanziaria, ovvero l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo.

Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo

ATTIVO	2021	2022	Var %
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
IMMOBILIZZAZIONI	996.643.005	1.050.569.028	5,41
Immobilizzazioni immateriali	36.997	144.750	291,25
Costi di impianto e di ampliamento	45.500	45.500	0,00
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	697.250	842.558	20,84
F/do ammortamento Immobilizzazioni immateriali	-705.753	-743.308	5,32
Immobilizzazioni materiali	14.162.070	13.827.973	-2,36
Terreni e fabbricati			
- Immobile strumentale	16.920.982	16.920.982	0,00
Impianti e macchinari	153.483	239.268	55,89
- Mobili e arredi	445.184	445.184	0,00
- Macchine d'ufficio	301.229	359.055	19,20
F/do ammortamento immobilizzazioni materiali	-3.658.808	-4.136.516	13,06
Immobilizzazioni finanziarie	982.443.938	1.036.596.305	5,51
- Titoli obbligazionari	118.621.468	150.053.123	26,50
- Fondi	875.471.314	900.010.690	2,80
Strumenti derivati attivi	112.610	790.730	602,18
Strumenti derivati passivi	-91.624	0	100,00
F/do svalutazione titoli	-11.669.830	-14.258.238	22,18
ATTIVO CIRCOLANTE	215.158.069	243.228.428	13,05
Crediti			
Verso iscritti	94.134.834	107.781.211	14,50
F/do svalutazione crediti v/iscritti	-20.392.125	-20.925.918	2,62
Imposte anticipate	14.773	-	-100
Verso Stato	1.971.725	2.078.724	5,43
- Enti assistenziali (EMAPI)	162.374	168.548	3,80
- Banche	128.279	266.281	107,58
- Crediti diversi	48.048	393.181	718,31
Depositi cauzionali	6.244	6.244	0,00
Totale crediti	76.074.152	89.768.271	18,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
- Titoli obbligazionari	34.965.000	34.965.000	0,00
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri enti pubblici	0	57.403.639	100,00
- Fondi	11.897.169	10.021.455	-15,77
- Altro	9.783.816	6.661.393	-31,91
F/do svalutazione altri titoli	-1.004.686	-26.079	-97,40
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	55.641.299	109.025.408	95,94
Disponibilità liquide	83.442.618	44.434.749	-46,75
RATEI E RISCONTI			
- ratei attivi	456.401	442.104	-3,13
- risconti attivi	98.548	97.288	-1,28
Totale ratei e risconti	554.949	539.392	-2,80
TOTALE ATTIVO	1.212.356.023	1.294.336.848	6,76

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Le immobilizzazioni materiali, come detto, sono costituite prevalentemente dall'immobile sede dell'Ente. Per quanto attiene alle immobilizzazioni finanziarie ed alle attività finanziarie non immobilizzate, si rimanda al capitolo dedicato.

Le immobilizzazioni immateriali (euro 144.750 ed euro 36.997 nel 2021) risultano quasi quadruplicate, a causa delle movimentazioni delle concessioni, licenze, marchi e dei relativi fondi di ammortamento.

I crediti nel loro complesso crescono del 18 per cento (euro 89.768.721 nel 2022 a fronte di euro 76.074.152 nel 2021).

Notevole si conferma anche nel periodo di riferimento l'entità dei crediti verso gli iscritti, comprendenti contributi previdenziali e sanzioni, per competenza, che aumentano ad euro 107.781.211 (nel 2021 euro 94.134.834). La variazione annuale è derivata dalle modifiche alla contribuzione operate anche a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni contributive relative agli anni precedenti, nonché dell'attività di accertamento svolta, tenuto conto, altresì, dell'incremento dell'aliquota del contributo integrativo al 4 per cento. L'importo iscritto in bilancio rappresenta il credito residuo di competenza dell'esercizio, pari alla differenza tra contributi stimati e quelli incassati.

Nel 2022 si evidenziano incassi a titolo di acconto per euro 35.153.029 sui contributi di competenza di euro 72.786.941. Gli incassi complessivi per i crediti ante 2018 sono indicati in euro 2.404.486, con rettifiche contributive positive per euro 121.802.

In nota integrativa le somme incassate e le modifiche contributive sono indicate per ciascuna annualità dal 2018 e raggruppate per il periodo 1996-2017.

La Cassa ha ribadito che il fondo svalutazione crediti verso gli iscritti riceve gli accantonamenti annuali in relazione al probabile rischio economico conseguente all'inesigibilità dei crediti per contributi e sanzioni non ancora versati. Dalla massa dei crediti, dei quali in detta nota integrativa sono esposti gli accantonamenti in una percentuale del valore nominale (per ciascuna annualità in cui sono insorti), sono esclusi quelli per contributo soggettivo, in quanto il parziale o mancato pagamento del contributo impedisce o limita il diritto alla prestazione. Essi, in sostanza, sono già accantonati come debito previdenziale nel relativo fondo patrimoniale. Non si registrano utilizzi durante l'esercizio.

Come riferito nel precedente referto²⁸, periodicamente, dopo la comunicazione di messa in mora, l'ufficio preposto attiva la procedura di riscossione mediante ruolo per capitale, interessi e sanzioni, regolata dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate, precisando che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono erogate solo nei casi di regolarità contributiva.

Ha quindi, più specificamente, riferito quanto segue:

- l'attività di gestione e riscossione dei crediti previdenziali è gestita dall'area servizi previdenziali ed assistenziali (cui fanno capo l'ufficio contributi e l'ufficio prestazioni), costituita nel suo complesso da un quadro, sette risorse a tempo pieno ed una risorsa a *part time*, ed all'interno di questa, dall'ufficio contributi, nel cui ambito sono attive quattro risorse a tempo pieno ed una risorsa a *part time*;
- la gestione delle dichiarazioni contributive è telematica;
- l'attività di riscossione è preceduta da quella di regolarizzazione documentale, funzionale alla certa individuazione dei crediti contributivi da riscuotere, che si attua mediante sollecito;
- in carenza dei dati l'ufficio procede agli accertamenti presso l'anagrafe tributaria, secondo la convenzione attiva con l'Agenzia delle entrate;
- l'agente della riscossione invia *report* dettagliati, sempre in via telematica, sulle somme riscosse ed i riversamenti, a seguito dei quali l'ufficio aggiorna le posizioni individuali;
- annualmente l'Ente elabora estratti contributivi individuali, che confluiscono nelle singole aree riservate, dandone comunicazione a tutti gli iscritti;
- con riferimento agli estratti conto "con posizione contributiva non regolare" l'ufficio inoltra richiesta delle somme dovute e messa in mora, con valenza di atti interruttivi della prescrizione;
- con delibera del 28 luglio 2022 l'Ente ha stabilito le nuove condizioni per la rateizzazione dei versamenti contributivi, mediante una procedura informatica, in stato di definizione, "che favorisca il recupero contributivo per situazioni pregresse e nel contempo orienti gli iscritti che sono incorsi nei ritardi verso una situazione di regolarità contributiva".

²⁸ Nella precedente relazione si erano riportati gli esiti dell'istruttoria condotta da questa Sezione (risposta dell'Ente del 16 febbraio 2023).

Nel corso del 2022, come esplicitato da ultimo dall'Epap (riscontro del 4 luglio 2024), la piattaforma informatica per la procedura di accesso alla rateizzazione è stata resa disponibile. Nel precedente referto era stato evidenziato come l'Ente, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avesse riferito di procedere all'affidamento dei carichi all'agente della riscossione, per importi dovuti per sorte capitale, sanzioni ed interessi, come ultima fase del processo di accertamento delle omissioni dichiarative e delle omissioni contributive obbligatorie²⁹. L'Epap ha, da ultimo (riscontro del 4 luglio 2024), rappresentato di non aver aderito al cosiddetto "saldo e stralcio", né alla "definizione agevolata" di cui all'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 227 e ss.. Nella delibera n. 7 del 2023 assunta dal Cda in data 26 gennaio 2023, premesso che il fondo di svalutazione crediti del bilancio previsionale 2023 vede un accantonamento di circa 13.000.000, si è ritenuto l'impatto sul bilancio conseguente all'eventuale adesione alle due procedure, calcolato in euro 6.221.286, derivante dalla somma delle sanzioni e importi da ritardato pagamento, economicamente non sostenibile.

Pur tenendo conto dei risultati conseguiti, questa Sezione non può esimersi dal raccomandare nuovamente all'Ente di insistere nel perseguire l'obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificando costantemente la sussistenza dei presupposti per la permanenza in bilancio, visti il considerevole arco temporale cui essi si riferiscono e gli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine della prescrizione dei singoli crediti.

Il valore assoluto della variazione del fondo svalutazione crediti verso iscritti (euro 533.793) equivale all'importo registrato al conto economico.

I crediti verso lo Stato, per euro 2.078.724, rappresentano: la quota delle indennità di maternità a carico del bilancio dello Stato di euro 112.878 (citato decreto legislativo n. 151 del 2001); la quota dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 comma 20, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 (euro 1.778.873) che ha riguardato 1.163 iscritti; la quota di cui al d. l. 7 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "decreto aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91 per euro 166.300 euro; la quota relativa all'indennità a titolo di trattamento equipollente al Tfr, di cui al

²⁹ L'art. 1, comma 185, indicato nel testo, infatti, prevede la possibilità di estinzione dei "debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali ... con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento...".

d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 2007, n. 222³⁰, per euro 20.673.

Tra i crediti sono iscritti i premi anticipati a copertura della polizza sanitaria integrativa (Emapi - Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) di competenza, che ammontano ad euro 168.548, in aumento del 3,8 per cento sul 2021, nonché i crediti verso banche per euro 266.281, in aumento del 107,6 per cento, dati sostanzialmente dalla somma dei dividendi su titoli e degli interessi maturati nell'esercizio.

Sono sensibilmente diminuite le disponibilità liquide, che ammontano ad euro 44.434.749 (83.442.618 nel 2021), le quali costituiscono il saldo dei conti correnti bancari.

Le passività, esposte nella tabella seguente, risultano in aumento a causa soprattutto dell'incremento dei fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali.

³⁰ Ai sensi dell'art. 34, comma 3-*quater* del d.l. n. 159 del 2007, indicato nel testo, gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Mlps, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004. Lo stesso art. 34 ha esteso i benefici riconosciuti dalla citata l. n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti.

Tabella 19 - Stato patrimoniale passivo

PASSIVO	2021	2022	Var %
PATRIMONIO NETTO			
Capitale - Fondo di riserva	67.171.273	76.152.896	13,4
Riserve art. 12, comma 7, Regolamento	46.718.226	65.228.619	39,6
Utili (Perdite) esercizi precedenti	738.045	-	-100,0
Utile (Perdita) dell'esercizio	26.753.971	616.855	-97,7
Totale PATRIMONIO NETTO	141.381.515	141.998.370	0,4
FONDI PER RISCHI E ONERI			
Fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali			
Fondo contribuito soggettivo	912.236.470	966.532.950	6,0
Fondo contribuito di solidarietà	8.320.561	8.729.331	4,9
Fondo contribuito di maternità	-33.832	101.721	400,7
Fondo pensioni	141.110.622	168.211.905	19,2
Totale fondi prest. prev. e ass.	1.061.633.821	1.143.575.907	7,7
Fondo Contributi non riconciliati*	480.474	418.869	-12,8
Fondo rischi contenzioso	671.073	671.073	0,0
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	1.062.785.368	1.144.665.849	7,7
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	195.900	189.983	-3,0
DEBITI			
Debiti verso banche	4.812.876	4.895.474	1,7
- entro l'esercizio successivo	822.266	1.724.654	109,7
- oltre l'esercizio successivo	3.990.610	3.170.820	-20,5
Debiti verso fornitori	575.067	490.644	-14,7
Debiti tributari	1.278.908	1.086.887	-15,0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	82.646	75.285	-8,9
Altri debiti			
- Debiti vs personale	145.054	100.230	-30,9
- Debiti verso altri	812.757	547.799	-32,6
- Debiti Vs Iscritti	1.184	2.174	83,6
Totale	958.995	650.203	-32,2
Totale DEBITI	7.708.492	7.198.493	-6,6
RATEI E RISCOINTI			
- ratei passivi	284.748	284.153	-0,2
-			
Totale RATEI E RISCOINTI	284.748	284.153	-0,2
TOTALE DEL PASSIVO	1.212.356.023	1.294.336.848	6,8

* Non ancora abbinati alle posizioni degli iscritti.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Il patrimonio netto è costituito sia dalla riserva legale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 509 del 1994, posta a garanzia delle pensioni future, quale dotazione dell'Ente, in cui confluiscono gli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti a quello corrente, sia dalla riserva regolamentare (art. 12, comma 7), che accoglie la differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli conti

individuali, dal *fair value* del cambio su titoli in valuta estera oggetto di copertura maturati nei precedenti esercizi e rilevati al 1° gennaio 2016³¹, e dai risultati economici di esercizio.

La consistenza del patrimonio netto mostra un lieve incremento; la netta contrazione dell'avanzo economico d'esercizio che ammonta ad euro 616.855 (euro 26.753.971 nel 2021) risulta solo parzialmente compensata dal pur rilevante aumento delle riserve, alle quali è stato destinato il risultato dell'esercizio 2021.

I fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali si incrementano del 7,7 per cento.

Nell'ambito del fondo rischi contenzioso l'importo di euro 671.073 riguarda le somme previste dall'art. 1, comma 417, della legge 147 del 2013, di cui si è riferito (15 per cento dei costi per consumi intermedi sostenuti nel corso dell'anno 2010).

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito dell'Ente a fine esercizio; le variazioni sono costituite dal saldo tra accantonamenti individuali di competenza dell'anno, rivalutazioni del fondo preesistente e utilizzi.

I debiti complessivi (euro 7.198.493) registrano un decremento del 6,6 per cento (nel 2021 ammontavano ad euro 7.708.492), in relazione principalmente alla contrazione dei debiti da soddisfare entro l'esercizio successivo.

³¹ L'art. 2426, comma 1, n. 11 *bis*, numero inserito dall'art. 6, comma 8, lett. i), del d.lg. n. 139 del 2015, stabilisce che lo strumento finanziario derivato che copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario venga iscritto (al *fair value*) ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. L'Oic 32, emanato il dicembre 2016 e aggiornato il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019, prevede, nello stesso senso, che lo strumento di copertura venga iscritto al *fair value* nello stato patrimoniale e che venga inclusa nel patrimonio netto la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

10.2 Conto economico

La tabella seguente espone le voci del conto economico nel biennio di riferimento.

Tabella 20 - Conto economico - valore della produzione

	2021	2022	Variazioni assolute
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Entrate contributive			
- contributi soggettivi	45.423.469	49.338.623	3.915.154
- contributi integrativi	12.677.061	22.610.926	9.933.865
- contributi di solidarietà	896.063	960.141	64.078
- contributi di maternità	470.160	516.906	46.746
- Integrazione per la maternità	134.907	112.878	-22.029
- Ricongiunzioni attive	7.464.499	4.434.964	-3.029.535
- Modifiche contribuzione anni precedenti	9.242.946	11.105.012	1.862.066
- Riscatti contributivi	842.070	927.246	85.176
- Sanzioni amministrative da iscritti	1.049.861	1.152.074	102.213
Totale	78.201.036	91.158.770	12.957.734
Altri ricavi e proventi			
- proventi diversi	139	571	432
- insussistenze e sopravvenienze attive	17.182	693	-16.489
Totale	17.321	1.264	-16.057
Utilizzo fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali			
- Prelevamento da fondi per pensioni	11.215.441	12.688.340	1.472.899
- Prelevamento da fondi per indennità	624.115	491.918	-132.197
- Ricongiunzioni passive L. 45/90	103.114	14.746	-88.368
- Prelevamento da fondi per prestazioni	158.323	200.125	41.802
- Prelev.to da fondi per Assist. Sanitaria	562.689	691.716	129.027
Totale	12.663.682	14.086.845	1.423.163
TOTALE VALORE PRODUZIONE	90.882.039	105.246.879	14.364.840

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Tabella 21 - Conto economico - costi della produzione

	2021	2022	Variazioni assolute
Per materie prime, sussidiario consumo e merci	10.079	8.251	-1.828
Per servizi			
- compensi organi ente	1.056.034	1.082.665	26.631
- rimborsi spese, e gettoni di presenza e indennità	471.456	594.051	122.595
- compensi professionali e di lavoro autonomo	353.707	448.691	94.984
- utenze	72.742	114.432	41.690
- servizi vari	725.127	659.934	-65.193
- spese elettorali	0	0	0
Totale servizi	2.679.066	2.899.773	220.707
Per il personale			
Totale	1.951.458	1.987.500	36.042
Ammortamenti e svalutazioni			
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.493	37.555	29.062
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali	463.063	477.708	14.645
- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	956.148	533.793	-422.355
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.427.704	1.049.056	-378.648
Altri accantonamenti			
- accantonamento fondi istituzionali			

- acc.to fondo contribuito soggettivo	45.423.469	49.338.623	3.915.154
- acc.to integrazione montante	248.826	526.411	277.585
- acc.to ricongiunzioni attive/riscatti	8.306.569	5.362.210	-2.944.359
- acc.to fondo contribuito solidarietà	869.063	960.141	91.078
- acc.to fondo contribuito maternità	470.160	516.906	46.746
- acc.to integrazione maternità (dlgs.151/01)	134.907	112.878	-22.029
- acc.to per modifiche contribuzione anni precedenti	7.371.955	8.891.223	1.519.268
Acc.to contribuito integrativo a montante	0	8.788.508	8.788.508
Totale altri accantonamenti	62.851.949	74.496.900	11.671.951
Prestazioni previdenziali e assist.li			
Totale	13.587.610	14.668.543	1.080.933
Oneri diversi di gestione			
- oneri diversi	53.112	54.365	1.253
- insussistenze e sopravvenienze passive	876	8.940	8.064
minusvalenze di natura non finanziaria	0	3.504	-3.504
Totale oneri diversi di gestione	57.492	63.305	5.813
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	82.565.358	95.173.328	12.607.970
Differenza tra valori e costi	8.316.681	10.073.551	1.756.870
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Altri proventi finanziari			
a) interessi bancari e postali	107	398.402	398.295
b) interessi da iscritti su rateizzazione	161.635	240.611	78.976
c) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono	41.152.807	16.400.686	-24.752.121
d) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	59.718	181.800	122.082
e) proventi finanziari diversi	177.402	2.912.168	2.734.766
Totale altri proventi finanziari	41.551.669	16.400.686	-25.150.983
Interessi e altri oneri finanziari:			
- oneri su gestione finanziaria	103.819	51.180	-52.639
- interessi passivi su mutuo ipotecario	189.886	24.897	-164.989
- da altri	56.749	451.866	395.117
Totale interessi ed altri oneri finanziari	350.454	527.943	177.489
Utili e perdite su cambi	-376.388	-749.735	-373.347
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	40.824.827	18.855.989	-21.968.838
RIVALUTAZIONE FONDI PREVIDENZIALI			
Rivalutazioni			
- rivalutazione fondo contributi soggettivo			
- rivalutazione fondo pensione	3.915.580	12.665.259	8.749.679
Totale rivalutazioni	3.915.580	12.665.259	
Rettifiche di rivalutazioni			
- rettifiche su rivalutazione fondo contr. sogg.	23.163	-11.338	-34.501
- rettifiche su rivalutazione fondo pensioni	8.633	20.906	12.273
Totale rettifiche di rivalutazioni	31.796	9.568	-22.228
Totale RIV.FONDI PREVIDENZIALI (C bis)	3.947.376	21.408.116	17.460.740
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E			
Rivalutazioni titoli	204.233	573.854	369.621
Svalutazioni	9.075.187	3.188.341	-5.886.846
Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E	-8.870.954	-2.614.487	6.256.467
Risultato prima delle imposte (A-B±C-C bis±D)	36.323.178	4.906.937	-31.416.241
Imposte sul reddito di esercizio	9.569.207	4.290.082	-5.279.125
UTILE (perdita) dell'esercizio	26.753.971	616.855	-26.137.116

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Come anticipato la gestione economica si è chiusa con la riduzione dell'utile ad euro 616.855. Le entrate contributive aumentano del 16,57 per cento, neutralizzando l'aumento dei costi, del 15,27 per cento, correlato, come si è visto, soprattutto ai maggiori accantonamenti ai fondi; da

ciò consegue il più elevato risultato operativo del 2022 (euro 10.073.551; euro 8.316.681 nel 2021).

Ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, infatti, l'Epap adotta il sistema contributivo a capitalizzazione, in applicazione del quale i contributi soggettivi transitano nel conto economico sia tra i ricavi sia tra i costi, atteso che gli stessi sono accantonati al fondo per la previdenza, rivalutato anno per anno, formando il montante³².

Il consistente utile registrato nel precedente esercizio era da ricondurre principalmente al miglioramento netto della gestione finanziaria, il cui saldo era quasi raddoppiato, per effetto sostanzialmente dell'incremento dei proventi da titoli immobilizzati (interessi su obbligazioni e dividendi da fondi). Di converso nel 2022 la gestione finanziaria registra un significativo peggioramento del saldo che si riduce da euro 40.824.827 ad euro 18.855.989 (- euro 21.968.838), in relazione al decremento dei suddetti proventi da titoli immobilizzati.

Ha concorso al decremento la forte riduzione dei proventi dei titoli in portafoglio.

Migliora il saldo negativo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (-2.614.487 euro). Nella nota integrativa si specifica che l'importo di euro 573.854, tra le rivalutazioni, rappresenta a soli fini di evidenza contabile gli effetti complessivi del *fair value* degli strumenti derivati con finalità di copertura.

Va anche considerato che il saldo della voce utili e perdite su cambi si presenta in peggioramento rispetto al precedente esercizio (nel 2022 euro -749.735; -376.388 nel 2021). Detto importo costituisce il risultato netto delle operazioni in valuta effettuate nel corso dell'anno. L'Ente ha evidenziato, al riguardo, che, a fini di copertura del rischio cambio, sono utilizzati dai gestori contratti a termine in valuta estera (elencati in nota integrativa), con evidenza delle differenze attive e passive che generano il saldo.

Appare opportuno riproporre l'invito da un lato alla prudenza nella gestione degli investimenti, dall'altro alla verifica costante dell'adeguatezza delle strutture e delle competenze, anche riferite alle gestioni indirette, rispetto alle politiche di investimento; si ribadisce, inoltre, la necessità di attuazione dei principi di trasparenza e ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, stante l'obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo.

³² In ultima analisi, i contributi che hanno incidenza sul risultato economico sono unicamente i contributi integrativi.

Si evidenziano alcuni recenti elementi di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell'istruttoria per il presente referto.

Nel bilancio di previsione³³ per il 2024, approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale di codesto Ente del 29 novembre 2023, si rappresenta che *“per la stima del rendimento finanziario del 2024 si è tenuto conto del rendimento medio su un orizzonte pari a 3-5 anni del portafoglio e dell'AAS.”*. Si precisa che è stato previsto il rendimento percentuale lordo complessivo del 3,91 per cento, derivante dal documento di *asset liabilities management* (Alm) del novembre 2022. In un'apposita tabella del bilancio preventivo sono esposti i risultati attesi lordi riferiti ai singoli comparti di investimento, dei quali si espone la relativa giacenza media. Dal preventivo per il 2023, approvato dal Cig il 30 novembre 2022, si evince, invece, che il rendimento atteso era stato calcolato, sulla base delle risultanze dell'Alm, al lordo nel 2,62 per cento e al netto nel 2 per cento, tenendo conto dell'esercizio di riferimento.

L'Ente, in riscontro a richiesta di chiarimenti di questa Sezione, circa l'aumento del rendimento atteso ed il diverso arco temporale preso a riferimento, ha trasmesso con nota del 14 marzo 2024 le valutazioni del Collegio sindacale, espresse nella seduta del 12 marzo 2024, all'uopo convocata, della quale viene prodotto il verbale. Il Collegio ha richiamato la propria relazione al bilancio di previsione 2024, ribadendo che *“...il bilancio in trattazione è stato elaborato stimando i proventi finanziari con un tasso di rendimento del 3,00% netto (3,91% lordo), adottato sulla base delle stime aggiornate fornite dall'Advisor finanziario dell'Ente e prudenzialmente ridotto dello 0,24% in considerazione della volatilità attesa. I valori attesi dall'attuale portafoglio investimenti sono basati su un orizzonte temporale di 3-5 anni e risultano coerenti con il documento di ALM approvato dal Consiglio di amministrazione nel novembre 2022”*.

Il Collegio ha precisato che per la redazione del bilancio di previsione 2023, l'Ente aveva assunto come stima l'*“obiettivo di rendimento”* - pari al 2 per cento netto - derivante dall'Aas strategica allora vigente predisposta dall'*advisor* il 17 aprile 2020, la quale teneva conto dell'analisi di Alm e delle risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 2017. Successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2023 il Cda, nel novembre 2022, considerate le

³³ L'art. 20, comma 2, dello statuto dell'Epap così dispone: *“Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno, o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 30 novembre o altro termine previsto dalla legge, da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di amministrazione, quando si verificano scostamenti dalle indicazioni programmatiche contenute nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale, predispone, nella prima seduta utile e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo, le relative variazioni che propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.”*

proiezioni del nuovo bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, ha deliberato una nuova Aas con un “obiettivo di rendimento” del 3,5 per cento netto.

Il Collegio ha aggiunto che, con riferimento, invece, al bilancio di previsione 2024, aveva tenuto conto dell’“obiettivo di rendimento” aggiornato dal nuovo *advisor* aggiudicatario della gara, e ridotto al 3,24 per cento, ulteriormente ridotto dal medesimo organo in via prudenziale dello 0,24 per cento, portato, quindi, al 3 per cento netto, posto nel bilancio di previsione 2024. Di qui, ha precisato, l’incremento di euro 184.631.400 del patrimonio netto rispetto al previsionale assestato 2023, che aveva confermato gli “obiettivi di rendimento” del *budget* iniziale.

Nel corso della citata seduta del 12 marzo 2024 l’*advisor* ha osservato che *“le variazioni dei rendimenti sono in linea con le mutate condizioni del mercato e della congiuntura economica che ha visto il graduale innalzamento dei tassi di interesse”*.

Nella nota del 18 marzo 2024 l’Ente, nel ribadire le evidenze di cui alla precedente del 14 marzo, ha affermato che, in sede di bilancio di previsione, *“di prassi, l’Ente adotta gli obiettivi di rendimento dell’Asset Allocation Strategica (AAS) vigente, eventualmente ridotto tenuto conto della situazione contingente dei mercati finanziari (es. Bilancio di Previsione 2021 e 2022)”*.

Si evidenzia che nel bilancio di previsione 2024, approvato dal Cig nella seduta del 29 novembre 2023, premesso il richiamo alle risultanze del documento di Alm ed all’adozione dell’ipotesi di revisione dell’Aas *“con profilo di rischio legato ad un rendimento reale netto di lungo periodo pari al PIL+1%”*, si rappresenta che *“per la stima del rendimento finanziario del 2024”* si era *“tenuto conto del rendimento medio su un orizzonte pari a 3-5 anni del portafoglio e dell’AAS”*, del 3,91 per cento lordo; 3,24 netto, sulla base del documento di Alm, *“abbattuto dello 0,24 per cento in considerazione della volatilità attesa”*.

Al riguardo la Sezione non può non osservare come nel documento di Alm dell’11 novembre 2022 sia stato fatto riferimento, nell’ottica del mantenimento dell’equilibrio della gestione caratteristica (contributi - prestazioni), al rendimento reale netto del patrimonio (con sottrazione dell’inflazione), come da indicazioni di cui alla conferenza di servizi del 30 luglio 2021, confermate delle precedenti, stimato nel documento stesso nell’1,2 per cento, livello risultato *“sostanzialmente analogo a quello individuato nella precedente analisi ALM”*.

Il Collegio sindacale ha, nella citata seduta del 12 marzo 2024, evidenziato che il valore del rendimento atteso (3 per cento netto) preso in considerazione nel preventivo 2024 era stato aggiornato dall’*advisor* aggiudicatario della gara (come si evidenzia nel documento allegato

dall'Epap con nota del 18 marzo 2024). Va, cionondimeno, osservato che lo stesso *advisor*, nella predetta seduta, ha fatto riferimento ad una assunta generica coerenza con il “*graduale innalzamento dei tassi di interesse*”, senza ulteriori precisazioni.

La Sezione evidenzia, in termini generali, la necessità che in sede previsionale si presti la massima attenzione nella valutazione dei rendimenti attesi del patrimonio, trattandosi di un valore che incide in modo significativo sull'equilibrio della gestione previdenziale e assistenziale. Va considerato che una stima non fondata su attendibili e ragionati parametri, e che siano tutti riferiti, per correttezza, al medesimo arco temporale, potrebbe indurre ad iniziative gestorie non in linea con le esigenze di sostenibilità dei costi.

10.3 Rendiconto finanziario

Ai sensi del comma 3 del citato art. 16 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e del d.m. 27 marzo 2013, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica redigono un rendiconto finanziario secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (Oic)³⁴.

Il rendiconto finanziario descrive le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Nella specie i flussi derivanti dall'attività operativa sono stati rilevati con il metodo indiretto, ossia verificando le singole operazioni che fanno capo alla gestione reddituale.

Si evidenzia una variazione negativa delle disponibilità liquide a fine esercizio di euro 39.007.869, per effetto del decremento dei flussi da attività reddituale, dopo le variazioni del capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide ammontano, come già sopra evidenziato, ad euro 44.434.749.

La seguente tabella espone le risultanze del rendiconto finanziario.

³⁴ Secondo l'Oic 10 il rendiconto finanziario indica le fluttuazioni che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide, che sono derivate dall'attività operativa (acquisto, produzione e vendita di beni e servizi), dall'attività di investimento (acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate) e dall'attività di finanziamento (operazioni di ottenimento e restituzione di disponibilità liquide tramite mezzi propri o di terzi). Si vedano le circolari del Mef nn. 35 del 22 agosto 2013 e 13 del 24 marzo 2015.

La determinazione del flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale con il metodo indiretto avviene in forma di rettifica del risultato dell'esercizio, per tener conto degli elementi di natura non monetaria (ammortamenti, accantonamenti...) e delle variazioni del capitale circolante netto (crediti verso clienti-debiti verso fornitori).

Tabella 22 - Rendiconto finanziario

	2021	2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo		
Utile (perdita) dell'esercizio	26.753.971	616.855
Imposte sul reddito	9.569.207	4.290.082
Interessi passivi/(interessi attivi)	-1.360.526	-3.719.384
(Dividendi)	-39.831.007	-13.648.057
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	3.504	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,	-4.864.851	-12.460.504
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi istituzionali	89.355.805	121.624.459
Accantonamenti altri fondi	186.609	-
Accantonamento al fondo TFR	86.910	99.339
Ammortamenti delle immobilizzazioni	471.556	515.263
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	9.827.102	3.148.280
Totale rettifiche elementi non monetari	99.927.982	125.387.341
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	95.063.131	112.926.837
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti verso contribuenti	-4.028.333	-13.646.377
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri	5.170.835	-596.308
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	21.594	-84.423
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri	558.617	-107.095
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	6.634	-15.557
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	38.037	-595
Totale variazioni capitale circolante netto	1.767.384	-14.450.355
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	96.830.515	98.476.482
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.300.808	3.733.681
(Imposte sul reddito pagate)	-9.701.463	-4.483.151
Dividendi incassati	39.743.360	13.766.250
(Utilizzo dei fondi istituzionali)	-35.100.109	-40.981.673
(Utilizzo degli altri fondi)	-42.432	-61.605
(Utilizzo del fondo TFR)	-70.595	-105.256
Totale altre rettifiche	-3.870.431	-28.131.754
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	92.960.084	70.344.728
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	92.960.084	70.344.728
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	2021	2022
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-65.257	-143.611
(Investimenti)		145.308
(Investimenti)	-73.995.970	-62.560.862
Prezzo di realizzo	38.638.160	5.820.087
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-134.040.136	-136.425.094
Prezzo di realizzo disinvestimenti	135.787.973	84.019.592
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-33.705.299	-109.435.195
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-4.277.985	902.388
Rimborso finanziamenti	-784.491	-819.790
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-5.062.476	82.598
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	54.192.309	-39.007.869
Disponibilità liquide al 1° gennaio	29.250.309	83.442.618
Disponibilità liquide al 31 dicembre	83.442.618	44.434.749

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

11. BILANCIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n. 509 del 1994, la "gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".

Con l'art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214, è stato introdotto l'obbligo per le gestioni previdenziali private di adottare "misure volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni".

Nella seduta del 30 aprile 2019 - previa delibera del Cda del 21 febbraio 2019 - il Cig ha approvato il bilancio tecnico con valori di base al 31 dicembre 2017.

Tale documento è stato redatto in seguito a quanto disposto nella conferenza di servizi del 31 luglio 2018, così come disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 29 novembre 2007, che ha affidato al MIps il compito di verificare annualmente, d'intesa con il Mef, tramite conferenza di servizi, i parametri per la redazione del bilancio tecnico elaborato sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

Dall'analisi delle proiezioni di bilancio per il periodo 2017-2067 sono emersi un saldo previdenziale (tra le prestazioni e i contributi) ed un saldo totale (tra le entrate, maggiorate dei rendimenti, e le uscite) positivi per tutti gli anni di valutazione. L'attuario ha, dunque, rilevato una situazione di stabilità nel medio-lungo periodo, adottando l'ipotesi di redditività massima del patrimonio stabilita ai sensi della normativa vigente nell'1 per cento reale.

Nel bilancio per l'esercizio 2022 si rappresentano, nella comparazione tra il già menzionato bilancio tecnico e bilancio contabile:

- minori entrate per 498 mgl di euro, corrispondenti allo 0,6 per cento rispetto alle risultanze tecniche;
- minori uscite per 235 mgl, che costituiscono l'1,18 per cento dei dati attuariali;
- minori rendimenti patrimoniali per 11,36 mln (euro 27,68 mln nel bilancio tecnico ed euro 22,46 mln nel bilancio contabile);
- un differenziale di saldo totale di euro 11,62 mln;
- un'eccedenza sul valore del patrimonio di 15 mln.

Gli scostamenti dei rendimenti e quindi del saldo totale sono correlati alla variabilità dell'andamento dei mercati e del Pil.

In data 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, sulla base dei parametri *standard* definiti nella conferenza di servizi tenutasi il 30 luglio 2021, in occasione della quale è stata confermata l'opportunità in via prudenziale dell'adozione del limite dell'1 per cento in termini reali del tasso di rendimento del patrimonio.

Anche con riferimento al periodo in osservazione 2021-2070 sono risultati saldi previdenziale e totale sempre positivi, con patrimonio in aumento sino al 2070. Il bilancio tecnico sintetico dell'Ente ha evidenziato un avanzo tecnico di euro 2,3 mln.

Come disposto dal citato d.m. del 29 novembre 2007, i tassi di sostituzione sono valutati nel bilancio tecnico al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni.

I tassi di sostituzione, elaborati sulla base di due distinte ipotesi di redditi iniziali e di ingressi nelle carriere, sono sempre inizialmente crescenti all'aumentare del periodo di contribuzione e successivamente decrescenti per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione.

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale gestisce la previdenza obbligatoria per tutti coloro che, iscritti negli albi professionali degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici, dei geologi, esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. L'Ente provvede anche all'erogazione di prestazioni assistenziali.

L'aumento complessivo dei costi per compensi agli organi (da euro 1.527.490 ad euro 1.676.716) è da ricondurre a tutte le voci che li compongono, sulle quali ha inciso l'aumento dal 2 al 4 per cento del contributo integrativo; l'ammontare dei gettoni di presenza è condizionato dal numero delle sedute e delle riunioni svolte in presenza; con riferimento all'aumento dei costi per indennità per non residenti e rimborsi spese va considerato il minor ricorso, rispetto al 2021, alle modalità di lavoro a distanza attraverso strumenti telematici, per effetto dell'emergenza sanitaria.

Il costo del personale si presenta in aumento (da euro 1.951.458 nel 2021 a euro 1.987.500 nel 2022); l'incremento è generato prevalentemente dal rinnovo del c.c.n.l. per gli anni 2022- 2024. L'incidenza di tale voce di spesa sul totale dei costi (2,1 per cento) evidenzia percentuali stabili. Con il regolamento entrato in vigore ad aprile 2022, l'aliquota del contributo integrativo è stata aumentata dal 2 al 4 per cento; il 2 per cento è destinato al conto separato nel quale è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente, ed il restante 2 per cento ai montanti individuali. Il regolamento ha specificato che il contributo è pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti sono i mesi di iscrizione nell'anno solare, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 103 del 1996, ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo le modalità attuative previste dal regolamento dell'Ente.

Il rapporto tra il valore del fondo pensioni e le pensioni erogate al 31 dicembre, anche per il 2022, è superiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Il rapporto tra entrate contributive e prestazioni previdenziali e assistenziali (6,2) è migliorato rispetto al precedente esercizio (5,8), per il più consistente incremento delle entrate contributive rispetto a quello che ha interessato le prestazioni pensionistiche.

Il rapporto tra contributi soggettivi e pensioni, sempre di segno positivo, si presenta in diminuzione.

La gestione del fondo per la maternità - paternità espone il risultato annuale della gestione del fondo di euro 101.721, evidenziando il superamento del saldo negativo registrato nel 2021 (euro -33.832). Il miglioramento è ascrivibile sostanzialmente alle minori erogazioni ed alla maggiore contribuzione per l'esercizio. Preso atto del risultato positivo che ha interessato la gestione del fondo per il 2022, si invita ad una costante ed attenta programmazione delle misure che si prevede di adottare, effettuandosi le stime secondo criteri di prudenza tali da consentire la copertura dei costi delle erogazioni a carico del fondo.

In relazione al tendenziale aumento del costo per le consulenze la Sezione insiste nel rilevare la necessità di monitorare il ricorso agli incarichi esterni, verificando *in primis* e costantemente la sussistenza delle competenze interne per lo svolgimento delle attività oggetto del conferimento, anche attivando percorsi di valorizzazione del personale, tenuto conto che l'oggetto degli affidamenti in parte riguarda attività ordinaria dell'Ente, a carattere continuativo.

Il patrimonio netto è costituito sia dalla riserva legale (art. 1, comma 4, lett. c, della legge n. 509 del 1994) a garanzia delle pensioni future, quale dotazione dell'Ente, in cui confluiscono gli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti a quello corrente, sia dalla riserva regolamentare (art. 12, comma 7), che accoglie la differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli conti individuali, dal *fair value* del cambio su titoli in valuta estera oggetto di copertura maturati nei precedenti esercizi e rilevati al 1° gennaio 2016, e dai risultati economici di esercizio.

La consistenza del patrimonio netto mostra un lieve incremento. La contrazione dell'avanzo economico d'esercizio che ammonta ad euro 616.855 (euro 26.753.971 nel 2021) risulta solo

parzialmente compensata dal pur rilevante aumento delle riserve, alle quali è stato destinato il risultato dell'esercizio 2021.

Il patrimonio mobiliare ammonta ad euro 1.159.906.030 (euro 1.050.759.753 nel 2021); il valore ai prezzi di mercato è di euro 1.046.793.647 (euro 1.080.675.506 nel 2021).

Notevole si conferma anche nel periodo di riferimento l'entità dei crediti verso gli iscritti, comprendenti contributi previdenziali e sanzioni, per competenza, che aumentano ad euro 107.781.211 (nel 2021 euro 94.134.834).

Nel 2022 si evidenziano incassi a titolo di acconto per euro 35.153.029 sui contributi di competenza di euro 72.786.941. Gli incassi complessivi per i crediti ante 2018 sono indicati in euro 2.404.486, con rettifiche contributive positive per euro 121.802.

Pur tenendo conto dei risultati conseguiti, questa Sezione raccomanda all'Ente di insistere nel perseguire l'obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificando costantemente la sussistenza dei presupposti per la permanenza in bilancio, visti il considerevole arco temporale al quale essi si riferiscono e gli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti.

L'Ente ha dichiarato che "gli importi delle cause passive riguardanti gli iscritti trovano piena copertura nel fondo svalutazione crediti".

L'Ente ha riferito, inoltre, di aver accantonato al fondo rischi unicamente somme riguardanti il contenzioso pendente innanzi al Tar in materia di destinazione del risparmio sui consumi intermedi.

La gestione economica si è chiusa con la riduzione dell'utile ad euro 616.855. Il consistente importo registrato nel precedente esercizio era da ricondurre principalmente al miglioramento netto della gestione finanziaria, il cui saldo era quasi raddoppiato, per effetto sostanzialmente dell'incremento dei proventi da titoli immobilizzati (interessi su obbligazioni e dividendi da fondi). Di converso nel 2022 la gestione finanziaria registra un significativo peggioramento del saldo che si riduce da euro 40.824.827 ad euro 18.855.989 (- euro 21.968.838), in relazione al decremento dei proventi da titoli immobilizzati.

Migliora il saldo negativo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (-2.614.487). Nella nota integrativa si specifica che l'importo di euro 573.854, tra le rivalutazioni, rappresenta a soli fini di evidenza contabile gli effetti complessivi del *fair value* degli strumenti derivati con finalità di copertura.

Va anche considerato che il saldo della voce utili e perdite su cambi si presenta in peggioramento sul precedente esercizio (nel 2022 euro -749.735; -376.388 nel 2021). Detto importo costituisce il risultato netto delle operazioni in valuta effettuate nel corso dell'anno. L'Ente ha evidenziato, al riguardo, che, a fini di copertura del rischio cambio, sono utilizzati dai gestori contratti a termine in valuta estera (elencati in nota integrativa), con evidenza delle differenze attive e passive che generano il saldo.

Appare opportuno riproporre l'invito da un lato alla prudenza nella gestione degli investimenti, dall'altro alla verifica costante dell'adeguatezza delle strutture e delle competenze, anche riferite alle gestioni indirette, rispetto alle politiche di investimento; si ribadisce, inoltre la necessità di attuazione dei principi di trasparenza e ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, stante l'obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo. Si evidenzia una variazione negativa delle disponibilità liquide a fine esercizio di euro 39.007.869, per effetto del decremento dei flussi da attività reddituale, dopo le variazioni del capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide ammontano, come già sopra evidenziato, ad euro 44.434.749.

In data 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio tecnico in base ai valori di bilancio al 31 dicembre 2020, sulla base dei parametri *standard* definiti nella conferenza di servizi tenutasi il 30 luglio 2021, in occasione della quale è stata confermata l'opportunità in via prudenziale dell'adozione del limite dell'1 per cento in termini reali del tasso di rendimento del patrimonio. Anche con riferimento al periodo in osservazione 2021-2070 sono risultati saldi previdenziale e totale sempre positivi, con patrimonio in aumento sino al 2070. Il bilancio tecnico sintetico dell'Ente ha evidenziato un avanzo tecnico di euro 2,3 mln.

I tassi di sostituzione, elaborati sulla base di due distinte ipotesi di redditi iniziali e di ingressi nelle carriere, sono sempre inizialmente crescenti all'aumentare del periodo di contribuzione e successivamente decrescenti per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

